

Sent. n. 43/2025



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Fabio PINELLI

- Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Presidente

Avv. Ernesto CARBONE

- Componente eletto dal Parlamento

Dott.ssa Paola D'OVIDIO

- Magistrato di legittimità

Dott. Genantonio CHIARELLI

- Magistrato di merito

Dott. Antonino LAGANA'

- Magistrato di merito

Relatore

Dott. Roberto FONTANA

- Magistrato di merito

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Elisabetta Ceniccola, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 97/2021 R.G. nei confronti di

Dott.ssa Patrizia MUCCIACITO

(nata a Campobasso il 14.9.1983)

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
difesa dal dott. Raffaello Magi.

Dott. Arturo DE STEFANO

(nato a Napoli l'1.12.1974)

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
difeso dal dott. Domenico Airoma.

Dott.ssa Sarah CAIAZZO

(nata a Napoli il 13.3.1982)

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
difesa dal dott. Domenico Airoma

Dott. Luca PISCIOTTA

(nato a Napoli il 3.5.1982)

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
difeso dal dott. Stefano Giaime Guizzi.

Dott. Gianluigi APICELLA

(nato a Napoli il 16.3.1990)

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
difeso dal dott. Giuseppe Visone.

i n c o l p a t i

Dott.ssa Patrizia MUCCIACITO nata il 14.9.1983:

1) dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in violazione dei doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio, quale sostituto procuratore della Repubblica in servizio presso la Procura della Repubblica di Nola, proceduto, all'interno dell'ufficio e mediante l'uso del telefono cellulare, alla registrazione di 5 conversazioni inerenti l'attività investigativa e la gestione del procedimento n. 6688/20/21 RGNR per l'omicidio di Maria Paola Gaglione, a decorrere dal 15 settembre 2020 e successivamente, all'interno della stanza del Procuratore della Repubblica di Nola, dott.ssa Laura Triassi, in presenza di costei e del Procuratore Aggiunto, dott.ssa Stefania Castaldi, all'insaputa di entrambe, così mantenendo nei confronti di costoro un comportamento reiteratamente e gravemente scorretto.

Notizia circostanziata del fatto acquisita il 23 luglio 2021.

2) dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in

violazione dei doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio, quale sostituto procuratore della Repubblica in servizio presso la Procura della Repubblica di Nola:

a) manifestato, nel corso di una riunione in presenza di personale della polizia giudiziaria che si occupava delle indagini dell'omicidio di Maria Paola Gaglione, al Procuratore della Repubblica, dott.ssa Laura Triassi, la sua contrarietà – affermandone l'inopportunità - a che costei prendesse parte all'escussione della persona offesa Migliore Cira;

b) omesso di informare il Procuratore della Repubblica, dott.ssa Laura Triassi, anche co-titolare del proc. n. 6688/20/21 RGNR, per l'omicidio di Maria Paola Gaglione – di avere dato corso ad una riunione di coordinamento investigativo con il cap. Califano e il personale dei Carabinieri del Racis di Roma; così mantenendo nei confronti di costei un comportamento gravemente e reiteratamente scorretto.

In Nola il 17 e 18 settembre 2020.

Notizia circostanziata del fatto acquisita il 27 luglio 2021.

Dott. Arturo DE STEFANO, nato il 1.12.1974:

1) dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in violazione dei doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio, quale sostituto procuratore della Repubblica in servizio presso la Procura della Repubblica di Nola, proceduto, all'interno dell'ufficio e mediante l'uso del telefono cellulare, nel mese di gennaio 2021 alla registrazione di una conversazione inerente l'attività organizzativa dell'ufficio con il Procuratore della Repubblica di Nola, dott.ssa Laura Triassi, e con il Procuratore Aggiunto, dott.ssa Stefania Castaldi, all'insaputa di entrambe, così mantenendo nei confronti di costoro un comportamento gravemente scorretto.

Notizia circostanziata del fatto acquisita il 23 luglio 2021.

Dott.ssa Sarah CAIAZZO, nata il 13.3.1982:

1) dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in violazione dei doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio, quale sostituto procuratore della Repubblica in servizio presso la Procura della Repubblica di Nola, proceduto, all'interno dell'ufficio e mediante l'uso del telefono cellulare, il 15 febbraio 2021, alla registrazione della riunione di coordinamento investigativo relativi a gravi fatti criminali consumati nel territorio di Brusciano, in presenza del Procuratore della Repubblica di Nola, dott.ssa Lura Triassi, del Procuratore Aggiunto, dott.ssa Stefania Castaldi, del sostituto procuratore dott.ssa D'Innella e

di alcuni ufficiali dei Carabinieri, all'insaputa di tutti costoro, così mantenendo nei loro confronti un comportamento gravemente scorretto.
Notizia circostanziata del fatto acquisita il 23 luglio 2021.

Dott. Luca PISCIOTTA nato il 3.5.1982:



1) dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in violazione dei doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio, quale sostituto procuratore della Repubblica in servizio presso la Procura della Repubblica di Nola, proceduto, all'interno dell'ufficio e mediante l'uso del telefono cellulare, nel marzo 2021, alla registrazione di una riunione di coordinamento investigativo in presenza del Procuratore della Repubblica di Nola dott.ssa Laura Triassi e del Procuratore Aggiunto dott.ssa Stefania Castaldi, all'insaputa di entrambe, così mantenendo nei confronti di costoro un comportamento gravemente scorretto.
Notizia circostanziata del fatto acquisita il 23 luglio 2021.

Dott. Gianluigi APICELLA, nato il 16.3.1990:

1) dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere mancato, in violazione dei doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio, quale sostituto procuratore della Repubblica in servizio presso la Procura della Repubblica di Nola, proceduto, all'interno dell'ufficio e mediante l'uso del telefono cellulare, il 13 marzo 2021, alla registrazione di una riunione avente ad oggetto la firma del verbale conseguente alla riunione plenaria per l'approvazione del progetto organizzativo dell'ufficio, in presenza del Procuratore della Repubblica di Nola dott.ssa Laura Triassi e del Procuratore Aggiunto dott.ssa Stefania Castaldi, all'insaputa di entrambe, così mantenendo nei confronti di costoro un comportamento gravemente scorretto.
Notizia circostanziata del fatto acquisita il 23 luglio 2021.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale richiede l'applicazione della censura per ciascuno degli incolpati in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti.

Le Difese chiedono l'assoluzione dei propri assistiti e, in subordine, il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 3 bis Dlvo 109/06.

Svolgimento del procedimento

A seguito della richiesta del Procuratore generale, viene fissata la discussione orale per l'udienza del 13.06.23 in cui, verificata la rituale costituzione delle parti, viene compiuta la relazione e, rigettata la richiesta preliminare di rinvio dell'udienza, vengono ammessi, previa interlocuzione con l'accusa e la difesa, tutti i testi della difesa come indicati nelle rispettive richieste istruttorie nonché disposta l'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa del dott. Apicella e della dott.ssa Mucciacito ad esclusione, in ordine a quest'ultima posizione, della copia integrale del fascicolo di indagini (con relativa sentenza) a carico di Gaglione Michele Antonio e della copia dell'audizione, resa dalla dott.ssa Triassi in sede di procedimento per incompatibilità ambientale del 28.07.21; viene altresì disposta l'integrazione, con l'acquisizione delle eventuali parti mancanti, del fascicolo di cui al proc. disc. 50/21 R.G. a carico della dott.ssa Triassi e della dott.ssa Castaldi, già versato in atti dalla Procura generale.

Il 28.11.23 viene acquisita, su richiesta della difesa della dott.ssa Mucciacito, copia cartacea del provvedimento di codelega del 17.09.20 a firma della dott.ssa Triassi, vengono sentiti i testi Caporale, Salvati, Abbruzzese, D'Amore, Federico, Piscitelli, Musso e Vicino, mentre all'udienza del 19.03.24 si procede all'esame degli incolpati dott. Pisciotta e dott.ssa Mucciacito. Il 04.06.24 la Procura generale compie la discussione, formulando le conclusioni di cui in epigrafe, il 18.06.24 concludono le difese dei dott. Apicella e Mucciacito, all'udienza del 02.07.24 quelle dei dott. Pisciotta, Caiazzo e De Stefano, nella quale viene acquisita la documentazione probatoria meglio descritta a verbale, con la Sez. Disc. che, all'esito, rigetta ogni ulteriore richiesta istruttoria.

Il 23.07.24 si dà atto della diversa composizione della Sez. e le parti prestano il consenso alla lettura degli atti già assunti nel corso del presente giudizio. A questo punto, la Procura generale e, a seguire, tutte le difese

compiono repliche ad eccezione della difesa del dott. Pisciotta che, all'udienza del 12.09.24 cui il procedimento è rinviato, rinuncia alle stesse, con la Sez. che si ritira in camera di consiglio.

Motivi della decisione

1. Premessa introduttiva.



Il presente procedimento attiene, nella sua essenza, all'esecuzione di singole fonoregistrazioni tra privati compiute, all'interno della Procura di Nola e nell'ambito di un contesto lavorativo, dai singoli P.M. come individuati nei rispettivi capi di incolpazione di cui in rubrica, senza che, con riguardo alla realizzazione della condotta ascritta, vi sia dubbio alcuno, posto che la stessa è pacificamente riconosciuta dagli stessi magistrati incolpati.

Solo *prima facie*, nondimeno, la vicenda in trattazione si presenta di agevole valutazione, laddove, di contro, essa si caratterizza -in via del tutto peculiare- sotto due distinti profili:

In punto di diritto, occorre da subito evidenziare che, a rigore, la **captazione privata** -nei termini sopra riferiti- **rappresenta un unicum** a livello disciplinare, nel senso che non si rinvencono specifici precedenti a riguardo, di talché sarà compito della Sez. Consiliare delimitare in astratto i limiti e il disvalore della stessa nell'ambito dello specifico contesto professionale di cui alla contestazione.

Sotto, invece, il versante fattuale, si deve registrare l'esistenza di una **situazione "ambientale"** che, occorsa nella Procura di Nola, ha dato vita ad un **"clima umano e professionale"** tale da ingenerare una **"risposta più unica che rara"** a controprova dell'**insostenibile pressione** iva subita dai Sostituti Procuratori e dal personale amministrativo di riferimento.

Dal punto di vista strettamente metodologico, occorrerà, quindi, anzitutto dare atto, in via preliminare, del *contesto generale di riferimento* in cui si sono svolte le condotte oggetto di addebito (par. 2), per poi descrivere, sempre in via asettica, *l'ambito nel quale si sono verificate le singole fonoregistrazioni* non contestate (par. 2.1ss.). Sarà, a questo punto, il turno della Sez. Disc. che, dopo avere richiamato i caratteri costitutivi della *grave scorrettezza comportamentale* (par. 3.1), vaglierà i *presupposti applicativi* della registrazione tra privati *nell'ordinamento civile e penale di riferimento* (par. 3.2), per poi fissare in diritto i limiti e le eccezioni *della rilevanza disciplinare del divieto di registrazione di conversazioni tra magistrati nell'Ufficio giudiziario* (par. 3.3). Da ultimo si valuteranno in concreto le singole condotte ascritte agli incolpati alla luce del clima di pressione insostenibile vissuto nella Procura in argomento, con delle osservazioni che, assunte *ex post* ed in concreto, non smentiranno il principio di diritto riferibile al caso di specie (par. 4).

2 Il contesto generale di riferimento.

“...La dirigenza della Procura di Nola... risulta avere determinato nell'Ufficio un clima di **conflittualità e di scarsa serenità** sia quanto ai magistrati che al personale amministrativo...altri episodi...evidenziano la **scarsa considerazione** che la dott. Triassi ed anche il Procuratore Aggiunto Castaldi mostrano di avere dei loro sostituti....: nessun rispetto effettivo per l'autonomia e soprattutto la dignità del Sostituto scolpita in plurimi atteggiamenti, in molte espressioni adoperate...in particolare della dott.ssa Triassi indicative di una visione esasperatamente verticistica dell'ufficio ed anzi assolutistica e dispotica del proprio ruolo (Sono io il Procuratore e faccio quello che voglio”).....emerge un quadro fosco caratterizzato dal fatto che la dott.ssa Triassi consideri i propri sostituti....quali elementi aventi una posizione “meramente ancillare”, in una “posizione marginale e secondaria”,

*con funzioni unicamente esecutive delle direttive (spesso solo informalmente) impartite.....E' sconcertante dover concludere ...nel senso che la Procura di Nola ha oggi un vertice che vede tutti come incapaci, inadeguati.....scorretti (personale amministrativo), abbisognevole di una guida molto forte, oggetto di **mortificazioni personali, di rimproveri, di minacce di procedimenti disciplinari**, di intromissioni eccedenti la normale vigilanza ed i poteri propri del Procuratore della Repubblica (**i sostituti Procuratori**)”.*



Sono queste le conclusioni cui giunge il Procuratore generale di Napoli che, ricevuti gli esposti di cui a suo tempo si dirà e dopo avere svolto una prima attività istruttoria e ricognitiva dei fatti, evidenzia che il Procuratore della Repubblica di Nola ha posto in essere, dal suo insediamento, una serie di atti **lesivi della dignità professionale e personale** dei singoli Sostituti e del personale di segreteria, ponendo in essere una condotta che, di matrice assolutistica e dispotica, **ha destrutturato l'assetto organizzativo** dell'Ufficio requirente, generando assoluta incertezza e timore (anche) nei singoli P.M. oggetto di una vigilanza che ha celato invero “*gratuite iniziative censorie*”.

In questa sede, secondo la riferita impostazione iniziale (cfr. par.1), si opererà una descrizione “il più possibile asettica” del clima generale generato dal comportamento assunto dal vertice della predetta Procura, quale necessario “antefatto” da cui prendere le mosse per la valutazione della vicenda qui in esame, salvo poi, all'esito, compiere un breve iniziale commento esegetico dei fatti occorsi.

In primo luogo, occorre, a riguardo, evidenziare il “contesto” in cui si genera il suddetto “antefatto”, laddove il clima generato dalla dott.ssa Triassi, nella sua qualità di Procuratore Capo di Nola, è divenuto “insostenibile” agli occhi dei relativi Sostituti ad appena dieci mesi dall'insediamento di costei avvenuto il 13 luglio del 2021, inducendo i predetti a denunciare, per via documentale, l'intollerabile e ingravescente situazione subita con la presentazione al P.G. di Napoli di due contigui esposti.

Sempre in via preliminare, è d'uopo rilevare, perché "*conta nel giudizio dei fatti ascritti*", che il predetto Ufficio inquirente di Nola ha piccole dimensioni, ancorché sia preposto a investigare su materie di elevata problematicità ambientale e giuridica, ed è in via tendenziale ricoperto a ruolo da Pubblici Ministeri di giovane professionalità, spesso di cd. "*prima nomina*".

Qualche delucidazione iniziale occorre, ancora, rappresentare in ordine, al **materiale probatorio** da cui si evince "l'antefatto" in questione che si fonda (tra l'altro) su risultanze già accluse in atti del presente giudizio e che, si badi, non è oggetto di contestazione alcuna da parte della Procura generale della Cassazione:

Si tratta, anzitutto, di **due esposti** presentati alla Procura generale di Napoli il 14 ed il 22 aprile 2021 **da parte di 12 dei 13 P.M.** in servizio presso l'Ufficio di Nola, di un ulteriore **esposto** presentato nella medesima sede **da 23 appartenenti al personale della relativa cancelleria**, dell'ulteriore **attività di iniziale riscontro** da parte del P.G. di Napoli del tempo destinatario delle doglianze indicate nonché **dell'ordinaria (e completa) attività investigativa**, ai fini disciplinari, condotta dalla **Procura generale della cassazione** che, nel compiere verifiche ad ampio raggio ed a "tutto tondo", ha consentito di accedere ad una visione globale e oggettiva dei fatti in trattazione.

In merito, e sempre, beninteso, per quanto qui occupa **e solo in funzione della valutazione delle incolpazioni di cui al presente procedimento**, si può affermare che "*il clima generale*", cagionato dalla condotta della dott.ssa Triassi (e del Procuratore Aggiunto dott.ssa Castaldi, seppur in via gradata e di mero ausilio) può ritenersi provato in forza delle predette risultanze che, nel loro complesso, sono convergenti tra loro e prive di strutturali contraddizioni.

A questo riguardo, cominciando anzitutto dalle condotte a carattere **denigratorio/irriguardoso** poste in essere a carico dei Sostituti Procuratori, sovengono le dichiarazioni, rese in questo specifico giudizio, dal P.M. Vicino



che rappresenta che “...Introdussi io la Triassi nell’ufficio della Procura della Repubblica di Nola perchè organizzai proprio un banchetto di benvenuto al Procuratore capo, come era di consueto. In questa prima riunione, il Procuratore subito evidenziò alcune carenze dell’ufficio e dell’attività investigativa, soprattutto **evidenziando che, probabilmente, era un territorio un po’ simile alla Svizzera, che non si era fatto nulla fino ad allora**”, con il medesimo che aggiunge che “La nostra reazione fu semplicemente un tentativo di spiegare che, in realtà, è un territorio particolarmente complesso, particolarmente critico e c’è una carenza di personale e quant’altro, che noi, comunque, più di lavorare dodici ore al giorno, non riuscivamo a fare”.

Il dott. Vicino ha poi modo di rilevare, sempre in giudizio, che, nella stessa giornata di benvenuto all’Ufficio di Procura, la dott.ssa Triassi ha intessuto un “confronto su temi investigativi” (anche) con il P.M. Pisciotta il quale viene subito apostrofato dalla prima “delle terminologie particolarmente travisanti e ingiurianti, etichettandolo come un “mammo” o cose del genere. Il collega era divenuto da poco padre del secondo figlio e il Procuratore definì subito, immediatamente, **nel perfetto stile del Procuratore, “hai pensato a fare il mammo e non hai fatto le attività investigative adeguate”**.

Il teste conclude, quindi, sul punto che “sin dai primi giorni dall’insediamento della dottoressa Triassi, si è instaurato immediatamente un clima di terrore, che si è propagato innanzitutto con il personale amministrativo e poi, successivamente, con i magistrati”.

Che i rapporti si rivelino “dal primo giorno” tesi è confermato dallo stesso incolpato dott. Pisciotta che, in sede di esame, ha modo di ricordare come, dopo l’insediamento della Procuratrice, costei indice una riunione con tutti i P.M. preposti alla repressione dei reati in materia ambientale/urbanistica nella quale “la dottoressa Triassi, senza neanche farci parlare, iniziò a dire che lei era arrivata in un territorio che dormiva, che doveva comprendere se la

carezza di indagini era dovuta per colpa dei Sostituti o della polizia giudiziaria, che evidentemente non era abbastanza presente sul territorio”.

Il 15 settembre 2021, pochissimi mesi dopo il suo arrivo, la dott.ssa Triassi, in presenza peraltro di personale di polizia giudiziaria, afferma che la richiesta, redatta dalla dott.ssa Mucciacito, di convalida dell'arresto di un soggetto, indagato per l'omicidio di una sua stretta parente, “*fa schifo non si capisce niente*” e nei giorni successivi la medesima, questa volta alla presenza di due Sostituti (dott. Apicella e De Stefano, sentiti sul punto) ha reiterato la sgradevole espressione, osservando, nei medesimi termini, che il capo d'imputazione formalizzato dalla dott.ssa Mucciacito “*fa schifo*” con la dott.ssa Castaldi (Procuratore aggiunto di Nola) che ha rincarato la dose, evidenziando che “*leggendolo non si capisce niente*”.

In altra occasione, nel febbraio 2021, all'esito di un confronto con la dott.ssa Caiazza in ordine alla trasmissione per competenza di un procedimento alla Procura di Napoli in materia di criminalità organizzata, il Procuratore di Nola apostrofa la sua interlocutrice con la seguente affermazione dialettale “*non si buona, cagna mestiere*”, invitando il Sostituto a richiedere per iscritto di essere esonerata dalla trattazione del relativo procedimento incardinato.

In una diversa circostanza lavorativa, precisamente nel corso di un confronto con il dott. De Stefano e il dott. Apicella in relazione a delle criticità rappresentate da costoro a nome di tutti i PM in ordine all'approvando progetto organizzativo, il suddetto Dirigente della Procura li aggredisce, accusandoli di agire con pregiudizio nei confronti del medesimo (*site tutti tale e quale....vi mittite a fa comunella contro u'Procuratore*), allontanandoli in malo modo dalla stanza dicendo che aveva da fare, per poi riprendere -in separata sede- Apicella, bussando violentemente alla porta dell'Ufficio e accusandolo di averle portato un documento privo delle firme degli altri colleghi.

In un successivo confronto lavorativo, questa volta con la P.M. Colonna Romano, la dott.ssa Triassi invitava costei a individuare un qualsivoglia titolo di reato che consentisse l'avvio della attività di intercettazione rispetto ad un determinato procedimento e, al motivato rifiuto di costei, la stessa la insulta (più volte anche alla presenza di una collega) invitandola *“a cambiare mestiere”* e *accostandola ai magistrati corrotti che adducono l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per fini strumentali ed illeciti*.

In altra occasione, alla presenza del P.M. Salvati, di personale di segreteria e di polizia giudiziaria, il Procuratore ha stigmatizzato l'assunzione dell'incarico di Magrif da parte della predetta dott.ssa Colonna in costanza di gravidanza, affermando che *“io ritengo che uno debba fare una scelta: o fa i figli o riveste questi incarichi che, tra l'altro, vengono assunti senza serietà, solo per i titoli, per fare curriculum, insomma giusto”*.

Più in generale, sempre sul tema del rapporto tra donne in stato di gravidanza e funzioni lavorative, il Capo della Procura di Nola, dinanzi a personale di p.g. ed alla dott.ssa Colonna da poco rientrata dal congedo per maternità, ha modo di evidenziare che *“je nun capisco cheste femmene ca se fanno mettere incinta e poi pretendono o stesso trattamento de l'uommene, de' mariti, pure si nun faticano tale e quale. Si nun vuo' fatica', state a casa”*.

Sullo stesso argomento, alla P.M. Salvati che chiede di potere usufruire degli esoneri in relazione proprio alla maternità, il Dirigente non manca di esprimere il proprio dissenso sul punto *“poi una o decide di lavorare e lavora come tutti gli altri òppure si mette a casa da subito e non viene proprio più perché, se no, significa che vuoi fare la furba”* e, a fronte della replica della prima che si permette di evidenziare che tali esoneri sono espressamente previsti nel vigente progetto organizzativo che, addirittura, non prevederebbe neppure la presentazione di una richiesta in tale senso, il Procuratore esclama *“io non sono d'accordo con quello che c'è scritto sul piano organizzativo per la maternità... chella è stata “a Lucchett” che ha voluto dare tutte ste tutele!*

Comunque, se tu non mi chiedi niente, io non provvedo. Si me ea chiedere qualche esonero, pensaci bene... è una scelta tua, ovviamente: se me lo chiederai, io dovrò esonerarsi, ma ... vabbuò, vedi tu", provocando non poco sgomento in capo alla giovane Sostituta.

La teste Federico, sentita in giudizio, riferisce, nella sua qualità di assistente personale della dott.ssa Triassi (*ero nell'anticamera, facevo da filtro, facevo entrare ed uscire le persone, registravo i fascicoli*) che quest'ultima (ed anche, per vero, la dott.ssa Castaldi) era solita fare aspettare per ore i P.M. nell'anticamera a cui aveva dato convegno e che, quando questi entravano nella stanza del Procuratore, *sentiva solo urla*.

In un'altra circostanza, a fronte delle giustificazioni espresse dalla dott.ssa Musso che le rappresenta che la collega Onte è *assente giustificata per malattia*, la dott.ssa Triassi si indirizza nei suoi confronti con espressioni aggressive e denigratorie (*sei una bugiarda, ti stai arrampicando sugli specchi, non ti voglio sentire, non ho tempo da perdere*).

Questo atteggiamento e modo di essere non era rivolto solo ai colleghi requiranti, **ma si estendeva anche al personale di segreteria:**

La dott.ssa D'Amore, funzionaria di segreteria in servizio da tempo presso la Procura di Nola, è stata tacciata dalla Procuratrice Triassi di essere una persona "incapace, poco affidabile, non seria", con minaccia di sottoposizione a procedimento disciplinare, accusandola (in altra circostanza), insieme all'ausiliario Federico, di tenere le linee telefoniche della Procura occupate per fini privati.

L'assistente giudiziario Rutigliano ha confermato di avere appreso dalle colleghe D'Amore e Federico che queste "*erano spesso maltrattate dalla dottoressa Triassi, tanto da venirsi a sfogare, piangendo, nel nostro ufficio*".

Il dott. D'Antò ha dichiarato che "*la dottoressa Triassi in molte occasioni si è comportata scorrettamente nei confronti del personale*

amministrativo” e che, in particolare, la collega D’Amore gli aveva riferito di essere stata “trattata male con riferimento ad una questione che riguardava il servizio intercettazioni e in un’altra occasione in relazione al contestato uso del telefono di ufficio”.

L’ausiliaria giudiziaria Federico, che, come visto, faceva da filtro nell’anticamera della Procuratrice, ha riferito che, nella sua frequentazione quotidiana con costei, veniva immotivatamente sgridata, apostrofata con sgradevoli epiteti (cretina, scema), specificando di non avere mai ceduto al pianto dinanzi alla stessa ma di essersi, di contro, più volte sfogata con gli altri colleghi e con i P.M. secondo quanto sopra riportato.

La dott.ssa Brugone, responsabile dell’ufficio ricezione atti, casellario ed archivio della Procura in oggetto, firmataria dell’esposto presentato nel giugno 2021 dal personale amministrativo, ha riferito di avere ritenuto di firmarlo “con un senso di liberazione, perché mi sentivo disprezzata”.

Più in generale, dalle risultanze riferibili al suddetto personale si evince, al pari delle dichiarazioni riconducibili ai P.M. sentiti, che la dott.ssa Triassi era solita rapportarsi con modi e toni aggressivi.

In questo contesto e con questo modo di fare, inutile dire che anche le forze dell’ordine ed il personale di p.g. di stanza nell’Ufficio di Procura sono stati non poco a disagio e provati dall’intero clima ingenerato:

Senza insistere oltre, attesa la funzione meramente ricognitiva della situazione ambientale ivi vissuta, si richiama, in questa sede, la deposizione, resa nel presente giudizio, dal lgt. Piscitelli che riferisce di avere lavorato in qualità di appartenente alla polizia giudiziaria dal 2000 con innumerevoli Procuratori senza mai avere avuto alcun problema. Sennonché, ad appena due giorni dall’insediamento della dott. Triassi, costui le ha partecipato che non voleva più lavorare con lei “...perché mi ha posto una domanda: “i magistrati la mattina a che ora arrivano?”, le ho risposto: “Procuratore, io non li vedo i

magistrati, al massimo le posso dire a che ora arriva la dottoressa Castaldi, che la vedo passare, ma gli altri stanno o al palazzo di fronte, o stanno di sotto, non li vedo". Lei mi ha detto: "Vabbè, però così non mi servite" e sinceramente mi sono sentito un po' mortificato. Ho detto: "Procuratore, a questo punto, dato che è il secondo giorno che stiamo qui, se mi togliete subito... io sono della polizia giudiziaria, non sono obbligato a rimanere in Procura. Se lei vuole, faccio domanda e rientro in reparto".

Da ultimo, questi atteggiamenti irriguardosi e poco consoni erano estesi anche "ai terzi" che indirettamente venivano a contatto, per ragioni d'ufficio, con il suddetto Dirigente di Nola:

Innumerevoli P.M. (anche diversi dagli odierni incolpati) riferiscono di avere più volte sentito personalmente il suddetto Dirigente alludere al procedimento (delicatissimo, come si vedrà a suo tempo) inerente all'omicidio di Maria Gaglione, ed avente come teste principale Ciro Migliore, legato sentimentalmente alla vittima, con l'inaccettabile epiteto "o caso do ricchione".

Sennonché le risultanze in atti attestano che "il clima di terrore", per dirla con il teste Vicino, non è frutto solo delle suddette condotte a carattere denigratorio/ingiurioso, ma è altresì procurato da una serie di atteggiamenti **lesivi di disposizioni ordinamentali e/o comunque conseguenza del carattere assolutistico** della dott.ssa Triassi.

L'esame degli atti conferma, a riguardo, che costei Triassi era solita in Nola violare, nell'esercizio delle funzioni, i criteri previsti nel vigente progetto organizzativo, disponendo solo in via verbale (e non scritta) il sistema di regole e attribuzioni previste dal predetto progetto, generando non poca incertezza e confusione in capo ai Sostituti ed al personale di segreteria, disorientato dai continui mutamenti di disposizioni e direttive orali del tutto disfunzionali

rispetto all'Ufficio di Procura che, per definizione e per la sua dinamicità, necessita di regole chiare, precise, prestabilite e definite.

Così, a titolo esemplificativo, rispetto ad una procedura in sé delicatissima, la P.M. Salvati ha riferito nel presente giudizio che, a fronte della disposizione (mai modificata) del progetto organizzativo al tempo vigente che prevedeva che l'iscrizione dei reati da cd. "codice rosso" doveva essere compiuta dal PM di turno addetto "*alle notizie di reato*", il dott. De Stefano le ha riferito un giorno di febbraio del 2021 che la dott.ssa Triassi aveva disposto *d'emblée* per via orale che da quel momento la suddetta iscrizione sarebbe toccata al diverso P.M. preposto "*al turno urgente*".

Il dato è confermato, sempre in questa sede di giudizio, dalla già citata dott.ssa D'Amore la quale non solo ha dichiarato che l'indicato Procuratore usava impartire disposizioni di servizio in via verbale (anche) nei riguardi del personale amministrativo, ma che tale (indebito) costume riguardava la trattazione di procedimenti aventi carattere giudiziario e rientranti nella competenza delle singole Sezioni della Procura di Nola:

"Furono diversi i casi in cui bisognava seguire delle disposizioni solamente verbali e non scritte, come anche quella sorta di riunione che ci fu nel mio ufficio in materia di codice rosso. Praticamente c'era stato un problema nel capire chi dovesse gestire il codice rosso". ... Sì, perchè noi da provvedimento scritto antecedente della dottoressa Lucchetta i codici rossi erano praticamente al magistrato di notizie di reato. La dottoressa Triassi sosteneva che invece quell'attività dovesse essere fatta dal magistrato di turno urgente. Il che aveva generato una confusione perchè la collega che si occupava amministrativamente della gestione degli atti relativi al codice rosso mandava gli atti al magistrato di turno urgente, secondo le disposizioni verbali della dottoressa Triassi e molti le restituivano gli atti perchè volevano rispettare quanto previsto nel progetto organizzativo.

Negli stessi termini, risulta dagli atti che a taluni P.M. (dott. Pisciotta, Caporale, Vicino, Vitagliano) sono state sottratte unità di p.g. loro assegnate senza una specifica disposizione formale in tale senso.

Ancora, si è riferito, seppur sotto un diverso angolo di visuale, l'insistenza con cui il Procuratore ha richiesto alla dott.ssa Romano di individuare una qualsiasi ipotesi di reato al fine di consentire l'attivazione delle intercettazioni rispetto ad un determinato procedimento, con evidente (e opportuna) resistenza del Sostituto indicato.

In questo contesto, **e nei limiti, beninteso, qui osservati**, si può iscrivere anche “*la forte resistenza*” della dott.ssa Triassi a trasmettere gli atti per competenza funzionale alla Procura di Napoli in ordine a diversi procedimenti inerenti a fatti di reato “espressivi di criminalità organizzata” occorsi in Brusciano.

Ora, è bene da subito sgomberare il campo da un possibile equivoco di fondo:

Con tale allusione (*forte resistenza*) non si allude assolutamente al (più che) legittimo atteggiamento prudenziale di verificare la consistenza ed il tipo di illecito posto in essere prima di disporre la trasmissione ex art. 54 c.p.p. degli atti alla competente D.D.A. Napoletana, condotta rigorosa e immune da ogni disquisizione di sorta.

Si allude, di contro, al fatto, reiteratamente occorso, per cui la dott.ssa Triassi, a fronte della ritenuta necessità dei P.M. titolari dei singoli p.p. (specie inerenti a fatti occorsi in Brusciano) di disporre la suddetta trasmissione per competenza alla Procura di Napoli, atteso il verificarsi di *tipici reati/spia dell'associazione mafiosa* (quali estorsioni, danneggiamenti, detenzione di innumerevoli armi), dapprima ha manifestato il suo aperto dissenso, salvo poi, in via d'urgenza e senza (come di frequente) interloquire con i medesimi

titolari, ha disposto la suddetta trasmissione, generando (anche in questo caso) non poca confusione e disorientamento nei Sostituti, incapaci di avere un saldo punto di riferimento a riguardo.

Il dato troverà plastica manifestazione in ordine ai fatti occorsi con riguardo alla dott.ssa Caiazza, in cui si tratteggerà per via documentale questo repentino (e unilaterale) cambiamento di indirizzo che spiazzerà non poco costei.



In questa cornice, trovano senso e compiutezza le dichiarazioni, rese in giudizio, dal dott. Vicino secondo cui “...era veramente difficile avere un confronto con lei (dott.ssa Triassi) perché, inevitabilmente, c'era un costante travisamento della realtà, anche in termini investigativi. Non si riusciva mai a capire esattamente quali fossero le direttive del Procuratore in merito all'attività”.

Ancora, sotto un altro versante, non meno rilevante ai presenti fini, si apprezza in atti l'esistenza di una conduzione autoritaria ed eccessivamente verticistica da parte del predetto Capo dell'Ufficio di Nola:

A riguardo, quando la dott.ssa Mucciacito, come si vedrà a suo tempo, le manifesta la sua contrarietà alla partecipazione diretta del predetto Capo all'interrogatorio di un teste in ordine ad un caso assai delicato, la dott.ssa Triassi redarguisce la collega con queste parole: “*nun te permettere mai cchiù di rispondere davanti alla polizia giudiziaria, io sono il procuratore, faccio quello che voglio e chiamo la polizia giudiziaria quando voglio*”.

Nel medesimo provvedimento, a seguito della contestazione della predetta Mucciacito dell'aggravante dei motivi abietti o futili nella formulazione del capo d'imputazione relativo al p.p. “Gaglione” (di cui a suo tempo si dirà), la dott.ssa Triassi, non condividendo la fondatezza della predetta aggravante (evenienza di ordinaria ricorrenza sul piano tecnico),

accusa il Sostituto di “*volere fare passare un proprio personale convincimento ideologico*”, spostando il discorso dal profilo tecnico a profili ideologici/culturali del tutto estranei al contesto giudiziario di riferimento.

D'altra parte, nella richiamata relazione del P.G. di Napoli si fa riferimento senza mezzi termini ad una “*conduzione dell'ufficio atta a pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza dell'agire dei singoli magistrati, relegati ad un ruolo meramente ancillare...ad una prestazione marginale e secondaria, dotata di funzioni unicamente esecutive ...impartite dalla dirigenza dell'ufficio*”.

Da ultimo, dagli atti si desume l'esistenza di condotte latamente intimidatorie della dott.ssa Triassi, secondo quanto testualmente riferito nella suddetta relazione del P.G. di Napoli in cui si allude -con richiamo alle dichiarazioni dei firmatari degli esposti- ai rilievi critici rappresentati da costoro alla predetta Dirigente in ordine alla bozza del neo programma organizzativo della Procura, a seguito dei quali costei ebbe ad accusare i P.M. di non avere letto con la dovuta attenzione la suddetta bozza e di assumere un “*gratuito atteggiamento ostruzionistico*”, alzando la voce ed esprimendosi in dialetto napoletano, cosa peraltro ricorrentemente compiuta secondo le risultanze in atti.

Nel primo esposto dei P.M. del 14.04.21 si afferma espressamente poi (cfr. par 2) che i “*poteri di vigilanza attribuiti al Procuratore...sono esercitati secondo modalità suscettibili di ingenerare nei magistrati dell'ufficio la preoccupazione di essere costantemente esposti a gratuite iniziative censorie, con grave pregiudizio per i rapporti di fiducia e di collaborazione*”, passandosi ad elencare le singole condotte esemplificative, alcune delle quali già sopra, in sintesi, riportate.

Si deve, ancora, evidenziare che ad aggravare questo clima **di assoluta tensione** nella Procura di Nola ha concorso, secondo gli atti assunti, anche la

dott.ssa Castaldi, nella sua qualità di Procuratore aggiunto, seppur, bisogna riconoscere, con condotte di minore intensità e, perlopiù, di ausilio ed avallo rispetto al comportamento assunto dalla dott.ssa Triassi.

In merito, i Sostituti sentiti hanno riferito che la dott.ssa Castaldi più volte si è rivolta ai suoi colleghi, alcuni dei quali cosiddetti di “prima nomina”, con denigratorie o offensive espressioni *“tu non servi proprio”, “siete una banda di scemi”, “ti devi stare zitto quando parlo io”, “quando parla Stefania non è un consiglio è un ordine”, “ci siamo spiegati?”, “adesso ti sbatto contro al muro, va bene?”*.



A titolo meramente indicativo, il dott. Pisciotta ha riferito che quotidiane erano le intemperanze verbali di costei rivolte (anche indirettamente) ai colleghi (*quegli scemi là*), così come il dott. Vicino ha rappresentato di essere stato oggetto di pesanti apprezzamenti sulla propria professionalità (*tu non val nient, tu non capisc nient*), mentre il dott. Apicella, in un'occasione, si è sentito apostrofare al telefono che *“....devi stare zitto e devi dire ai tuoi colleghi di non chiamarmi di martedì e mercoledì perché per colpa vostra devo continuare a fare le udienze civili”*.

La dott.ssa Caiazzo ha riferito, ancora, che in altra occasione, sempre la dott.ssa Castaldi le ha detto al telefono *“ sei scema tu e le tue colleghe che non ti hanno informato del fatto che per parlare con me devi prendere appuntamento e fuori orario non devi chiamarmi”*, mentre in un'ulteriore circostanza, le ha riferito, alla presenza della dott.ssa Onte, sempre in dialetto, *“ fate salire il dottor Vicino, che gli sbatto la testa al muro per quanti sono i mesi dell'anno e gli faccio fare tutto il calendario”*.

In un successivo evento, l'appuntato Peluso ha rappresentato che, per diverse volte consecutive, il Procuratore Aggiunto, esaminando alcune iscrizioni che il magistrato di turno non aveva qualificato come da “codice rosso”, ha invitato il suo interlocutore ad ultimare la seguente frase “i

magistrati di questa Procura fanno schi” con l’altro che, per calmarla, ha completato la frase.

Continuando, la dott.ssa Caporale e il dottore Vicino riferiscono dell’ennesimo episodio sintomatico del clima di aggressività e denigrazione esistente in Procura, rappresentando che la dott.ssa Castaldi, innervosita perché costoro non gli avevano sottoposto la pagina corretta da esibire alla sua firma, li ha dileggiati “*manco e segretarie sapite fa*”, lanciando il foglio contro la P.M. Caporale che ha provveduto a raccogliarlo da terra.

Insomma, all’esito di questa sintetica ricostruzione del contesto esistente nella Procura di Nola al tempo dei fatti in contestazione, **risuonano le parole espresse** dal Procuratore generale di Napoli, primo destinatario degli esposti e delle rimostranze dei Pm e del personale di segreteria, nella cui relazione in atti si afferma espressamente che i comportamenti del Procuratore della Repubblica e del Procuratore aggiunto hanno *significativamente inciso sull’indipendenza dei magistrati*, determinando un **profondo disagio nell’Ufficio stesso ed un malessere penoso** che, a dire degli stessi, avrebbe determinato nel prossimo futuro molteplici richieste di trasferimento, ingenerando, le condotte dei menzionati vertici della Procura, un’autentica **destrutturazione dell’assetto organizzativo** dell’Ufficio, con assoluta incertezza dei Sostituti sulle coordinate e direttive del proprio operato, nell’ambito di un contesto di forte denigrazione umana e professionale, frammista ad un senso di velato timore, insicurezza e disorientamento nutrito dai singoli, spesso giovanissimi ed alle prime armi, P.M. verso i vertici dell’Ufficio ed in particolare verso il Procuratore della repubblica.

Risuonano, in conclusione, ed a titolo esemplificativo, le parole, espresse in giudizio, della P.M. Caporale che, sul punto, afferma: “*A quei tempi alla Procura di Nola tutto era urgente e tutto era una tragedia*”.

A questo punto, s'impone un breve commento esegetico rispetto ai fatti, come sopra riassunti dalle risultanze confluite nell'incarto fascicolare:

Anzitutto, occorre sottolineare che **non è questa la sede** (*ci mancherebbe altro*) per esprimere **un giudizio** di rilevanza disciplinare sulla condotta personale posta in essere dalla dott. Triassi (e, seppur in via diversa e mitigata, dalla dott.ssa Castaldi), laddove, nella presente trattazione, si intende solo rappresentare *“il clima davvero pesante, singolare e peculiare”* che fa da sfondo alle condotte degli odierni incolpati, clima come desunto dalle reiterate prospettazioni riferite dai singoli P.M., dal personale di segreteria e dalla p.g. sentita nei termini e con la documentazione sopra indicata.

E' chiaro, poi, che, in questa descritta cornice, **non ogni singola condotta ha assunto e/o è sfociata in un comportamento a valenza disciplinare da parte dei menzionati vertici della Procura di Nola**, ma si deve rilevare che *non è affatto questo il punto sia perché non si discetta in questa sede delle condotte delle dott.sse Triassi e Castaldo, sia perché l'intento di questa iniziale ricostruzione è quello di descrivere, in via preliminare, il contesto professionale e umano in cui si iscrivono le condotte, oggetto di incolpazione degli odierni incolpati.*

In questo senso, qui preme solo evidenziare alcuni dati che, per quanto riferito, possono ritenersi oggettivi e non oppugnabili:

In primo luogo, gli esposti dei Sostituti e del personale amministrativo vengono presentati (aprile e giugno 2021) a distanza (al più) di appena 10/11 mesi (luglio 2021) dall'insediamento della Procuratrice Triassi, a testimonianza del fatto che *da subito e senza soluzione di continuità* i rapporti nell'Ufficio hanno assunto carattere ingravescente e insostenibile (in brevissimo tempo) per tutti i requirenti e il personale firmatario.

In questo brevissimo frangente, si è instaurato un clima di denigrazione e sfiducia verso costoro, un clima di delegittimazione, di paura e tensione che

ha pesantemente inciso sui rapporti sotto almeno tre distinti e interconnessi profili:

In primo luogo, sotto il versante **umano, personale e generalmente professionale**, laddove i PM *in primis* (ma non solo, come visto) si sono davvero sentiti mortificati, denigrati, oppressi sul piano delle ordinarie relazioni e poi, naturalmente, in ordine a quelle, ancor più complesse, a carattere strettamente lavorativo.

In secondo luogo, vi è stata una progressiva ma inesorabile **destrutturazione organizzativa**, nella misura in cui i singoli Sostituti non hanno più avuto punti di riferimento, hanno subito variazioni e disposizioni organizzative spesso verbali e mutevoli, con evidente disorientamento e perdita di stabilità e serenità.

Da ultimo, è innegabile che costoro, alcuni dei quali di prima esperienza e di giovane età, erano attraversati dal timore di subire segnalazioni, rimproveri, reprimende censorie in assenza di alcun effettivo, franco e reale confronto professionale con il loro vertice Istituzionale.

Fermo quanto sopra rilevato, non essendo qui in valutazione le condotte dei vertici della Procura di Nola, è nondimeno indiscutibile che “questo contesto generale”, di cui sopra si è riferito in sintesi, non è revocabile in dubbio sulla base del seguente ordine di rilievi:

In primo luogo, è *un evento più unico che raro* il dato per cui 12 su 13 Sostituti, a meno di dieci mesi dall'insediamento del nuovo Procuratore, presentino due esposti al P.G. competente di Napoli, cui segue una “*doglianza documentale*” firmata da 23 appartenenti al personale amministrativo del medesimo Ufficio, senza contare che la tredicesima P.M. ha ritenuto di non aderire alle “predette denunce” solo per mere contingenze, essendo in procinto di trasferirsi altrove.

In questo senso, per quanto qui occupa, il numero di P.M. poi sentiti, la convergenza sostanziale delle loro dichiarazioni, in linea peraltro con le

affermazioni rese dal personale ausiliario indicato, **elide *ab origine* ogni possibile ricostruzione alternativa in ordine ad ogni ipotizzabile tesi di un complotto** ordito a carico dei vertici della Procura in menzione.

A riguardo, ma il dato merita davvero poco spazio in questa sede, basta solo evidenziare che “*il contesto generale*” descritto è stato frutto **non solo delle propalazioni rese dagli odierni singoli incolpati, ma da tutti gli altri PM e funzionari** firmatari degli esposti, con dichiarazioni che definiscono nel suo complesso l’insostenibile clima lavorativo, professionale e umano, instaurato con l’arrivo (in speciale modo) della dott.ssa Triassi, nei termini sopra riferiti.



Da ultimo, e qui si chiude, la stessa Procura generale della Cassazione **non ha mai, per vero, neppure in sede di discussione, contestato l’esistenza di tale clima**, anzi, e ciò rafforza quanto qui rilevato, ha dato per buona l’esistenza di gravi scorrettezze da parte dei richiamati vertici requirenti, affermando, di contro, come a suo tempo si dirà, che *scorrettezza non può giustificare altre scorrettezze*, alludendo con le prima alle condotte della dott.ssa Triassi e Castaldi e con le seconde ai comportamenti degli odierni incolpati.

Il che conferma *a contrario* la validità del dato fattuale di partenza, come in epigrafe rappresentato.

Da ultimo, a scanso di ogni equivoco, è appena il caso di rilevare che le risultanze sopra esposte rappresentano solo la “sintesi” del compendio probatorio confluito in atti e sono state qui riportate a titolo meramente indicativo ed esemplificativo del contesto ambientale vissuto al tempo nella Procura di Nola.

In questa cornice fattuale, si può adesso, in conformità alla “ripartizione” indicata in sede introduttiva (cfr. par.1), passare a rappresentare

nel modo più obiettivo possibile e con l'ausilio di tutte le emergenze acquisite, le condotte poste in essere dai magistrati incolpati secondo le contestazioni rispettivamente ascritte.

2.1 *La condotta della dott.ssa Sarah Caiazzo.*

Alla dott.ssa Caiazzo viene ascritto di avere proceduto il 15 febbraio 2021, nella sua qualità di P.M., all'interno dell'Ufficio di Nola e mediante l'uso del proprio telefono cellulare, alla registrazione di una riunione che, inerente al coordinamento investigativo relativo a gravi fatti criminali consumati nel territorio di Brusciano, è intercorsa tra la dott.ssa Triassi, la dott.ssa Castaldi, il P.M. D'Innella ed alcuni ufficiali dei carabinieri, senza che di tale registrazione costoro abbiano avuto contezza.

Accade che nel mese di febbraio 2021 la dott.ssa Caiazzo si reca presso l'ufficio del Procuratore per aggiornarlo su un procedimento penale delicato, in relazione al quale erano in corso attività di intercettazione telefonica, inerenti al ferimento e lesioni di un soggetto compiute nel territorio di Brusciano. Per inciso, si deve rilevare che dall'esame degli atti in tale territorio si era già verificata (ed era oggetto di appositi accertamenti investigativi di cui ad altri procedimenti penali assegnati ad altri Sostituti) una serie di condotte delittuose "tipicamente sintomatiche" **dell'agire con metodo mafioso**:

Si allude all'esplosione di colpi di pistola indirizzati verso un edificio, al rinvenimento di una nutrita serie di armi, alla realizzazione di talune ipotesi estorsive perpetrate dagli "*amici di Castelnuovo*" secondo il tipico *modus agendi* della criminalità organizzata.

In questo ambito, la dott.ssa Caiazzo rappresenta alla Procuratrice di valutare l'opportunità di trasmettere il proprio fascicolo penale alla D.D.A. di Napoli per competenza funzionale. Sennonché la dott.ssa Triassi si oppone decisamente a tale intendimento, contestando l'operato della P.M. che, secondo usuale interlocuzione, evidenzia le ragioni della propria tesi e, nondimeno,



richiede al proprio referente di indicarle le specifiche attività di indagine che la stessa dott.ssa Triassi ritiene necessarie in funzione del migliore accertamento dei fatti. Di tutta risposta, la titolare della Procura di Nola invita (in dialetto napoletano) la P.M. a “*cambiare mestiere*”, rammentandole che, se ella persisteva nella sua volontà di disporre la trasmissione, avrebbe dovuto darle comunicazione scritta per l'apposizione del visto.



La teste Federico, addetta all'anticamera del Procuratore, ha confermato in giudizio che, anche in questa occasione, *come d'abitudine*, ha sentito delle urla durante il predetto incontro. Il giorno seguente, come da accordi, l'incolpata trasmette per il visto la bozza di missiva di trasmissione del procedimento a Napoli, con la dott.ssa Triassi che, dopo avere disposto la ricezione del fascicolo per la sua valutazione, comunica alla Sostituta (per tramite della segretaria Federico) che non avrebbe apposto “il visto” in quanto ciò non era coerente con le pregresse interlocuzioni intercorse a riguardo. A quel punto, la P.M. decide di rivolgersi direttamente, per via telefonica, alla dott.ssa Triassi che, a fronte delle richieste di delucidazione da parte della sua interlocutrice, la riprende pesantemente (*non si buona, cagna mestiere*), con l'altra che sentendosi sfiduciata, invita la stessa ad esercitare il proprio potere di revoca nell'assegnazione del fascicolo. Di contro, il Dirigente dell'Ufficio chiede alla Caiazza di richiedere per iscritto di essere esonerata dal procedimento, cosa che costei rifiuta di ottemperare, ritenendo che l'eventuale riassegnazione del medesimo ad altro collega doveva essere esplicitazione della volontà unilaterale della Procuratrice che, all'esito, interrompe bruscamente la telefonata. Nel secondo esposto del 23.04.21 si evidenzia, peraltro, che l'originaria bozza di missiva di trasmissione, recapitata per il visto, viene strappata, disponendo la dott.ssa Triassi che la valutazione sulla suddetta trasmissione sarebbe stata posticipata all'esito di una riunione investigativa con la polizia giudiziaria procedente.

In questa cornice, si verifica da parte dell'incolpata la registrazione della riunione (o di una delle riunioni in materia) in cui, alla presenza dei vertici della Procura, del P.M. D'Innella e degli ufficiali carabinieri, si discute giustappunto delle attività investigative in corso nella Procura di Nola in ordine ai molteplici procedimenti penali riguardanti i fatti criminali di Brusciano di cui si è detto.

In chiusura, occorre rilevare che vi è agli atti la richiesta del 13.04.21 del Procuratore di Napoli di trasmissione di una serie di procedimenti che, inerenti alle attività delittuose poste in essere in Brusciano, erano ritenute, anche all'esito di una pregressa riunione del 02.04.21, di chiara matrice mafiosa, segnalandosi nella stessa che *“la conoscenza delle acquisizioni informative e degli elementi di prova riferite ai fatti sopra precisati è condizione essenziale per poter garantire non solo la completezza e la tempestività delle investigazioni riservate a questo Ufficio distrettuale, ma, più in generale, un'aggiornata ricognizione delle dinamiche evolutive dei fenomeni di criminalità organizzata. Al riguardo, preme infine sottolineare il fondamentale valore della condivisione, anche ai fini della stessa effettività del coordinamento investigativo, del valore della tempestività dell'acquisizione da parte di questo Ufficio delle notizie di reato rivelatrici dell'agire nel territorio di codesto circondario di organizzazioni criminali del genere di quelle considerate ai fini delle norme di rito appena indicate, così evitandosi seri pregiudizi alle investigazioni da svilupparsi su tale versante”*



A fronte di tale richiesta, la dott.ssa Triassi, con missiva di risposta del 21.04.21 in atti, rappresenta di avere disposto la trasmissione alla D.D.A di Napoli per competenza dei procedimenti già richiesti dall'Ufficio Distrettuale, nonché, a seguito di opportune ricerche presso il registro generale, di ulteriori procedimenti (tra cui proprio quello della dott.ssa Caiazzo in esame) *“cui non si era fatto cenno della riunione di coordinamento e nell'ambito dei quali*

erano in corso accertamenti specifici, delegati dal PM di Nola per giungere all'identificazione degli autori del reato. Trattasi dei seguenti procedimenti, allo stato contro ignoti: proc. N. 600/21 mod.44 per lesioni, minaccia e reati di armi commessi in Brusciano il 18.1.21”.

2.2 Le condotte del dott. Arturo De Stefano e del dott. Luca Pisciotta.

Le vicende riguardanti le incolpazioni ascritte al dott. De Stefano e al dott. Pisciotta possono essere trattate all'unisono, previa preliminare indicazione delle specifiche condotte ascritte:

A riguardo, al primo viene contestato di avere proceduto nel gennaio 2021, nella sua qualità di P.M., all'interno dell'Ufficio di Nola e mediante l'uso del proprio telefono cellulare, alla registrazione di una conversazione che, inerente all'attività organizzativa della predetta Procura, è intercorsa con la dott.ssa Triassi e Castaldi, senza che di tale registrazione le medesime abbiano avuto contezza.

Al secondo di avere proceduto, nella stessa qualità e funzione, alla medesima condotta di registrazione nel marzo 2021, avente ad oggetto il contenuto di un'altra riunione a carattere investigativo, sempre all'insaputa delle indicate Procuratrici.

I fatti sono desumibili non solo dall'ordinario materiale probatorio di cui si è riferito in via generale, ma anche dalla specifica deposizione, assunta in giudizio, dai P.M. Musso e Vicino, oltre che dall'esame del dott. Pisciotta.

In merito, si ricorderà (cfr. par. 2) che il dott. Vicino rappresenta che, fin dal primo giorno di benvenuto, la dott.ssa Triassi ha rappresentato che “*le cose non funzionavano nella Procura di Nola*”, dovendo ella stessa verificare se la “causa fosse ascrivibile alle forze dell'ordine ovvero ai medesimi Sostituti”, con il dott. Pisciotta che, costernato al pari degli altri colleghi, le rappresenta dell'esistenza di un delicato procedimento, di cui egli è titolare, in materia di reati contro la p.a., a dispetto delle iniziali rimozioni espresse. Costui riferisce, peraltro, che dopo avere vanamente tentato, nei giorni successivi, di

ragguagliarla sulla complessità del predetto fascicolo, in un'occasione è stato costretto ad allontanarsi con urgenza dall'ufficio, essendo divenuto da pochi giorni, e per la seconda volta, padre, con la Procuratrice che, alla presenza di due diverse colleghe, ha stigmatizzato l'atteggiamento del presente incolpato, apostrofandolo "*Mammo*" (*ha pensato a fare il mammo e non ha fatto le attività investigative adeguate*).

Il 20 gennaio 2021, la dott.ssa Onte, già assente dal servizio il giorno precedente, dopo avere comunicato l'impossibilità di recarsi al lavoro a seguito del proprio stato di malattia, assume contezza dalla p.g. di riferimento che vi erano delicati e urgenti sviluppi investigativi in relazione ad un procedimento da "codice rosso" di cui ella è titolare. Il dato viene riferito alla dott.ssa Musso che, avente l'ufficio attiguo alla dott.ssa Onte, rappresenta la circostanza al dott. Pisciotta il quale, in quel giorno, è "*PM di turno urgente*". In merito, la dott.ssa Musso ha riferito in giudizio che, a parte le disposizioni previste a riguardo dal progetto organizzativo a firma della precedente Procuratrice Lucchetta, la prassi consolidata dell'ufficio era nel senso di affidare le sopravvenienze urgenti in materia di codice rosso "*al Pm di turno urgente*", prassi vieppiù perpetuata durante la diffusione del virus Covid '19, nel cui periodo occorreva temperare le assenze e le cautele imposte anche ai singoli Sostituti con la necessità di intervenire immediatamente, attesa l'estrema delicatezza dei procedimenti in questione.

Il P.M. Pisciotta, del tutto consapevole di tale situazione, recepisce le ulteriori notizie investigative dalla p.g. e formula una richiesta di misura cautelare (inerente al procedimento di cui è titolare l'assente dott.ssa Onte) che, in bozza e senza essere firmata prima dell'ordinario confronto con i vertici della Procura, provvede a recapitare di persona alla dott.ssa Castaldi, competente per la sua qualità di Procuratore Aggiunto. Costei, chiede al dott. Pisciotta se, prima di procedere in tale senso, si fosse interfacciato con la



titolare Onte, con il primo che rappresenta di non avere proceduto in tale senso, posto che proprio la collega titolare gli aveva rappresentato l'urgenza del procedimento per il tramite della dott.ssa Musso che, come visto, lo ha contattato nella sua qualità di P.M. *di turno urgente*. Al che, la dott.ssa Castaldi si innervosisce non poco (*inizia a urlare*) e provvede, seduta stante, a contattare al telefono la P.M. Musso, rinfacciandole di avere assunto una condotta scorretta e impropria, laddove non avrebbe dovuto interfacciarsi con il dott. Pisciotta ma rifarsi a lei stessa in qualità di coordinatrice della Sezione. Vane sono state le repliche della dott.ssa Musso, in ordine all'assoluta buona fede e correttezza del suo operato in conformità ad una prassi consolidata e stante l'evidente urgenza di agire a riguardo. Dopo poche ore, costei viene contattata al telefono dalla Procuratrice Triassi che le rinfaccia di avere assunto un comportamento assolutamente scorretto, volto solo a coprire la collega Onte, assente dall'Ufficio (così, testualmente, nell'esposto dell'08.04.21: "*vuje facite accussì, ve cummugliate uno cu 'n ate...oggi 'o faje tu, dimane 'o fa essa pe' te!*").

Vano, anche in questo caso, ogni tentativo di replica della dott.ssa Musso di spiegare che alcuna "copertura" necessitava la collega Onte, assente giustificata per malattia, essendosi mossa solo per agire con prontezza, stante l'evidente urgenza del caso di specie, nella misura in cui la Procuratrice persevera nel proprio intento aggressivo e intimidatorio (così nell'esposto dell'08.04.21: "*sei una bugiarda! Ti stai arrampicando sugli specchi! Non ti voglio sentire! Non tengo tempo da perdere*"). A questo punto, la dott.ssa Musso si reca presso l'ufficio della dott.ssa Triassi per "*chiarire di persona*" gli eventi ma costei, alla presenza del dott. Pisciotta, che nel frattempo è stato convocato nel medesimo Ufficio, li riprende allo stesso modo, con toni sempre accesi e irriguardosi, rilevando che questi "*era stato più furbo di lei*", avendo provveduto a sottoporre *al visto* della dott.ssa Castaldi la richiesta di misura cautelare redatta (*cosa invero dovuta*), mentre la dott.ssa Musso aveva agito al

solo scopo di “*coprire la dott.ssa Onte*” (così nell’esposto dell’08.04.21: “*je aggio capite, jamme: tu vuo’ ammacchia’ ‘a cumpagna toja! Ce aje ditte tu a Pisciotta che aveva scrivere ‘a misura, ma chille, che è chiù forbe ‘e te, ha parlate cu l’Aggiunto!*”).

In questo contesto temporale e fattuale, si iscrive la condotta del dott. De Stefano che nel gennaio 2021 (e dunque in assoluta prossimità temporale con i fatti in descrizione) provvede a registrare (all’insaputa di costoro) a mezzo telefono cellulare la riunione intercorsa con la dott.ssa Triassi e la dott.ssa Castaldi attinente, peraltro, proprio alle prossime disposizioni organizzative (in materia di codice rosso) che il Procuratore capo disporrà per via verbale e con vigenza immediata, senza modificare per iscritto il relativo progetto organizzativo.

Come si ricorderà (cfr. par. 2), la P.M. Salvati, con dichiarazioni confermate dalla funzionaria D’amore, ha riferito in giudizio che proprio il dott. De Stefano le ha riferito un giorno di febbraio del 2021 che la dott.ssa Triassi aveva disposto *d’emblée* per via orale il mutamento delle disposizioni in materia, generando non poco disorientamento in capo ai Sostituti.

Poco tempo dopo, ovvero sul finire di febbraio/inizio marzo, si verifica un attentato dinamitardo per il cui accertamento si apre un fascicolo assegnato al dott. Pisciotta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tale attentato era collegato ad un’altra esplosione occorsa pochi giorni prima in relazione alla quale stava indagando al tempo la dott.ssa Musso. Attesa la ritenuta connessione, i due predetti colleghi si confrontano sul punto e, prendendo atto che i fatti in questione potevano assumere matrice e derivazione mafiosa in quanto collegati alle dichiarazioni di un testimone di giustizia, decidono di recarsi presso l’ufficio della Procuratrice capo al fine di rappresentarle la ritenuta opportunità di disporre la trasmissione degli atti per competenza alla Procura di Napoli. In questa cornice si verifica la registrazione da parte del

dott. Pisciotta della riunione a carattere investigativo vertente sulla necessità di disporre la suddetta trasmissione. La dott. Musso riferisce in giudizio che la Procuratrice non ha ritenuto la sussistenza della competenza funzionale, rappresentando in giudizio che i due procedimenti sono stati poi riuniti in capo alla medesima Musso che, pochi giorni dopo, riceve la telefonata della dott.ssa Triassi che le rappresenta, con riguardo a questi fatti in valutazione, di *“non fidarsi dei carabinieri e che avrei dovuto affidare l’indagine al commissariato”*, con il Sostituto che evidenzia l’impossibilità, sotto diversi e collegati profili, di addivenire a questa evenienza e il Procuratore che chiosa invitando la collega a compiere personalmente le attività più delicate, lasciando ai carabinieri, titolari delle indagini, le meno rilevanti (*...le attività più delicate le farai tu e non le darai ai carabinieri*).

Per dovere di completezza si evidenzia che, sempre secondo le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Musso in giudizio a seguito del controesame della P.G., il suddetto procedimento, come riunito in sede di indagine, è stato oggetto di discussione nell’ambito di una riunione tenuta nell’aprile 2021 tra i vertici della Procura di Napoli e di Nola (vertente proprio sulla necessità di addivenire ad un più proficuo coordinamento tra i diversi Uffici) e ivi si stabilisce di non disporre la trasmissione del medesimo alla prima indicata Procura Distrettuale.

2.3 La condotta del dott. Gianluigi Apicella.

Al dott. Gianluigi Apicella viene, del pari, ascritto di avere proceduto alla registrazione in data 13.03.21, per tramite del proprio cellulare, dell’incontro che, intercorso tra lui, la dott.ssa Triassi e la dott.ssa Castaldi, ha ad oggetto la firma del verbale relativo alla riunione plenaria tenuta l’11.03.21 per l’approvazione del nuovo progetto organizzativo della Procura di Nola.

Accanto alle ordinarie risultanze probatorie in atti, vi è la deposizione, resa nel presente giudizio proprio a riguardo, anche della P.M. dott.ssa Caporale.

I fatti possono essere riassunti nei seguenti termini:

Dovendosi provvedere, secondo disposizione normativa di riferimento, all'approvazione del nuovo progetto organizzativo a seguito dell'insediamento della nuova Procuratrice Triassi, costei, in vista della riunione plenaria fissata per l'11.03.21, ha richiesto ai Sostituti di conoscere prima le eventuali osservazioni di costoro rispetto alla bozza del progetto organizzativo dal vertice di Nola predisposto.

La dott.ssa Caporale specifica in merito che tutti i P.M., resi edotti della richiesta della Procuratrice, decidono di redigere un documento, contenente delle osservazioni a riguardo, che a titolo di opportuna cortesia doveva assumere una valenza del tutto informale, senza dunque vergare in calce allo stesso le loro firme e senza un invio formale, ma disponendo una consegna "a mano" da parte del dott. De Stefano e del dott. Apicella.

Sennonché, non appena questi ultimi consegnano (in data 08.03.21) alla Procuratrice le predette osservazioni a nome di tutti i Sostituti, costei reagisce in modo scomposto accusando tutti i P.M. di Nola di agire con pregiudizio nei suoi riguardi (*..site tutti tale e quali, vi mittite a fa comunella contro u procuratore*) e, dopo avere sfogliato con sommarietà e sufficienza il documento di 6/7 pagine, *"li allontana in malo modo dalla propria stanza, dicendo che aveva da fare"*. Dopo un paio d'ore, la dott.ssa Triassi si dirige presso l'ufficio della P.M. Caporale e, senza salutarla e molto agitata, le urla in dialetto napoletano e a distanza ravvicinata *"Io ho già chiamato la Colonna (altro P.M., vedi par. 2)...dopo vado anche da Apicella. Ma che cosa è questa cosa qua?* (con chiaro riferimento alle osservazioni poco prima ricevute)" e, senza consentire alla sua interlocutrice di replicare, sbatte la porta, chiudendola, e si dirige presso la stanza attigua del dott. Apicella verso il

quale, dopo avere bussato violentemente, *“sventola le nostre osservazioni e accusandomi di averle portato un documento privo di firme, invitandomi la prossima volta a presentarglielo firmato, perchè a suo dire aveva consultato altri colleghi, tra cui la dott.ssa Colonna Romano, che le avevano riferito di non condividere le nostre osservazioni”*.

Il dato viene confermato in udienza dalla dott.ssa Caporale che, avendo sentito le urla all'interno dell'ufficio del collega Apicella, attende che il Procuratore si allontani per poi confrontarsi sul punto con l'indicato P.M. *“Gianluigi, che cosa è successo? E' venuta da me tutta arrabbiata, non mi ha fatto parlare” e lui mi disse: “Anche da me la stessa cosa. Mi ha detto: <<Che senso ha? Che significa questo documento senza firma?>>, ha sbattuto la porta e se ne è andata”*.

In questa tesissima cornice fattuale, l'11.03.20 si tiene, presso la biblioteca del Tribunale, la riunione plenaria che, in funzione dell'approvazione del nuovo progetto organizzativo, presenta, nondimeno, due novità, secondo quanto dichiarato in giudizio dalla teste Caporale:

In primo luogo, mentre era costume del dott. Apicella (in qualità di Sostituto più giovane) redigere le bozze del verbale delle singole riunioni organizzative tenute in Procura avvalendosi del proprio computer portatile, per poi provvedere alle eventuali limature e correzioni, prima di consegnare lo stesso al Procuratore per la sua firma, nella riunione dell'11.03.20 la dott.ssa Triassi consegna al collega il proprio p.c. perché costui recepisca il contenuto dichiarativo dell'incontro nell'ultimo predetto computer.

In secondo luogo, la Procuratrice comunica a tutti i colleghi presenti che la riunione sarebbe stata registrata, cosa avvenuta per tramite del proprio telefono cellulare. All'esito della stessa, la dott.ssa Caporale ha cura di rilevare che il computer, nel quale il più giovane P.M. ha riportato le bozze del relativo

verbale, è tornato nell'esclusivo possesso della Procuratrice quale unica e legittima proprietaria del medesimo.

Il giorno dopo, costei convoca nel pomeriggio nel proprio ufficio il dott. Apicella con l'intento che questi firmi (insieme alla stessa) il verbale della riunione appena compiuta. Anche tale circostanza rappresenta una "deroga" all'usuale *modus operandi* in materia, posto che, come riferito sempre dalla richiamata teste, tutti i verbali delle precedenti riunioni erano firmati esclusivamente dalla Procuratrice Triassi. Il dato è peraltro documentalmente provato nella misura in cui sono state versate in atti le verbalizzazioni di pregressi incontri, intercorsi in Procura, firmati dal solo Dirigente dell'Ufficio.

Peraltro, la stessa dott.ssa Caporale riferisce nel dibattimento disciplinare di avere chiesto al collega quando ebbe modo di collazionare il documento finale, atteso che la riunione si era tenuta il giorno prima *"Scusami, Gianluigi, ma questo verbale quando l'hai sistemato se noi abbiamo finito la riunione ieri?"* con l'interlocutore che le risponde: *"Mi ha detto che l'ha sistemato lei stanotte e io lo devo andare a firmare". Dissi: 'Però è strano perché in genere non l'hai mai firmato il verbale'. 'Così mi ha detto, stava incazzata, mi ha detto che dovevo venire subito e che questo verbale doveva essere subito mandato' e se ne andò"*.

A questo punto, il dott. Apicella, nel dirigersi dalla Procuratrice per l'adempimento richiesto, provvede a registrare con il proprio telefono cellulare l'incontro intercorso con la medesima ed alla presenza della dott.ssa Castaldi.

All'esito dello stesso, la dott.ssa Caporale riferisce di avere incontrato il collega al quale ha chiesto *"Com'è andata?"*, con questi che le ha risposto *"Abbiamo avuto una discussione perché io su alcune parti del verbale avevo chiesto delle spiegazioni in quanto non erano aderenti a quello che era stato detto in riunione. Lei si è inalberata"* – ma noi eravamo abituati a questo atteggiamento, afferma la dott.ssa Caporale, – *"e alla fine ho dovuto firmare il verbale"*.



Il verbale è stato, poi, ricevuto per posta elettronica da parte di tutti i Sostituti con l'unica differenza, già sopra segnalata, che lo stesso recava la doppia firma del capo dell'Ufficio e del più giovane P.M..

2.4 La condotta della dott.ssa Patrizia Mucciacito.

Alla dott.ssa Mucciacito viene ascritto di avere proceduto alla registrazione, con il proprio telefono cellulare, di 5 conversazioni che, inerenti all'attività investigativa e alla gestione del p.p. 6688/20/21 R.G.N.R. per l'omicidio di Maria Paola Gaglione, sono intercorse, a fare data dal 15 settembre 2020, con la dott.ssa Triassi e con la dott.ssa Castaldi, all'insaputa di entrambe.

Sempre alla predetta incolpata, viene, altresì, ascritto (al capo 2 lett. a) di avere manifestato, alla presenza di personale della polizia giudiziaria preposto alle indagini del sopra indicato p.p., alla Procuratrice Capo l'inopportunità della partecipazione di costei all'escussione della p.o. Cira Migliore di cui al procedimento penale 6688/20/21 R.G.N.R. sopra indicato.

Da ultimo, al capo 2 lett. b), viene contestato alla medesima P.M. di avere dato corso ad una riunione investigativa, inerente al predetto p.p., con il Cap. Califano e il personale dei Carabinieri del Racis di Roma, senza informare sul punto la dott.ssa Triassi co/titolare del medesimo fascicolo riguardante l'omicidio di Maria Paola Gaglione.

Tutti i comportamenti indicati vengono ascritti, secondo incolpazione, ai sensi dell'art. 2 lett. d) Dlvo 109/06 per avere, con la propria condotta, posto in essere la dott.ssa Mucciacito un comportamento reiteratamente e gravemente scorretto.

La ricostruzione della vicenda -che segue un unico *iter* fattuale-, oltre a fondarsi sulle risultanze già assunte in atti, è desumibile, altresì, dalla deposizione, intercorsa nel presente giudizio, del teste di p.g. Abbruzzese, della

funzionaria amministrativa dott.ssa D'Amore, del teste di p.g. Piscitelli nonché della stessa incolpata che si è sottoposta ad esame.

In merito, nelle prime ore notturne dell'11.09.20 a seguito di un sinistro stradale perde la vita la giovane Maria Paola Gaglione. Gli elementi da subito raccolti dal personale investigativo attestano che non si è trattato di un involontario sinistro ma di un autentico omicidio posto in essere da Michele Gaglione ai danni della propria sorella. Dell'evento nefasto viene contattata, di notte, per competenza, la dott.ssa Mucciacito che, dopo avere reso le immediate direttive del caso per preservare le risultanze probatorie assunte, informa dell'accaduto la Procuratrice Triassi verso le 07.00 dello stesso giorno.

Dalle prime informazioni acquisite viene subito in evidenza la peculiarità del caso nel senso che, alla base della tragedia, vi era l'ostilità del predetto Gaglione che non accettava che la propria sorella intrattenesse una relazione sentimentale con la transgender Cira Migliore. La presente incolpata riferisce dell'accaduto alla Procuratrice, partecipandole anche quest'ultimo aspetto che potesse essere (come di fatto si rivelerà) oggetto di attenzione mediatica, discutendo le due colleghe in un clima sereno in ordine al tipo di imputazione da elevare nel caso di specie.

Ancorché si confronti altre volte con la dott.ssa Triassi nel corso della stessa giornata, quest'ultima non dà specifiche direttive in ordine alla contestazione da formulare, ritenendo di maggiore importanza che si proceda celermente attesa la gravità dei fatti occorsi, bisognosi di un imminente intervento giudiziario.

Il 12 settembre, vale a dire il giorno dopo dell'occorso decesso, la dott.ssa Mucciacito contesta a Michele Gaglione il *reato di omicidio preterintenzionale con l'aggravante dei motivi abietti o futili*.

Sennonché, a seguito della pubblicazione dei primi articoli di stampa sul caso, nei quali si evidenzia proprio "*la causale*" a sfondo sessuale

dell'accaduto, la dott.ssa Triassi ha modo di riprendere la Sostituita accusandola di avere mosso una contestazione con una qualificazione giuridica del fatto non previamente concordata (*Come ti sei permessa? Hai cambiato la qualificazione giuridica*), con la P.M. che protesta la sua buona fede, ricordando alla sua Dirigente che alcuna indicazione sul punto, nei reiterati confronti precedenti, le era stata impartita a riguardo.



Il giorno dopo, domenica 13 settembre, la P.M. Mucciaccito “riceve una telefonata di fuoco” da parte della dott.ssa Triassi che, sul caso Gaglione divenuto da subito di rilevanza mediatica nazionale, le muove *innumerevoli accuse*, contestandole di averle tenuto nascosto delle importanti informazioni, di *avere capito dove voleva arrivare*, di non condividere affatto l'accusa di omicidio preterintenzionale da lei contestata, ritenendo, del pari, indebita l'ascritta aggravante di *omofobia* (con ciò alludendo alla elevata circostanza dei motivi abietti o futili), di avere, in sostanza, violato, altresì, l'obbligo di riferire al Procuratore. Per quanto abbia tentato di replicare alle contestazioni mosse, avendo agito in assoluta buona fede e senza avere nascosto alcunché, la P.M. rimane molto provata dalla conversazione intercorsa, sentendosi profondamente sfiduciata rispetto a quanto accaduto. Il giorno dopo (il 14 settembre) costei si reca di persona dalla Procuratrice per tentare di chiarire il disguido, ma quest'ultima persiste nelle sue contestazioni, e le ribadisce che le aveva tenuto nascosto delle rilevanti informazioni, che si sarebbe dissociata pubblicamente rispetto alla condotta tenuta dalla Sostituita, che, con il suo comportamento, ha *pregiudicato l'immagine dell'intero ufficio*, concludendo le sue rimozioni con la seguente affermazione “ *Ho capito dove vuoi arrivare. Tu vuoi risolvere i rapporti tra lo Stato e la Chiesa*”, con ciò ritenendo, secondo la percezione avuta dall'incolpata, che la contestazione della predetta aggravante dei motivi abietti o futili sottintendesse una specifica presa di posizione ideologica della Sostituita la quale non si sarebbe attenuta ad una contestazione di matrice esclusivamente tecnica.

A seguito della ricezione degli atti cautelari pervenuti dall'Ufficio G.I.P., dopo la richiesta di convalida e di applicazione di misura cautelare, l'incolpata, desiderosa di mostrare in visione tutti gli atti investigativi assunti e la linearità della sua condotta, si premura di consegnare a mano i medesimi alla Procuratrice, giungendo presso l'ufficio di costei nel quale erano presenti degli ufficiali di p.g.. In tale occasione, secondo l'assunto della dott.ssa Mucciacito, ribadito anche nel presente giudizio, la dott.ssa Triassi, dopo avere preso in mano la richiesta di convalida in questione, con intento riferito chiaramente al capo di incolpazione, ha modo di esternare “ *sto coso fa schifo, non si capisce niente*”. Pur scossa per l'ennesima dimostrazione di sfiducia, la Mucciacito non si scompone, sapendo di dovere mantenere serenità ed equilibrio per dirigere le indagini su un caso che avrà, come detto, riflessi di carattere mediatico nazionale. Nel medesimo contesto, la Procuratrice rappresenta alla Sostituta della possibilità di avvalersi di personale specializzato per l'escussione delle persone informate sui fatti di cui al suddetto procedimento che doveva essere trattato, per la natura degli eventi occorsi, con particolare rigore, sensibilità ed equilibrio. La P.M. accondiscende a tale richiesta, assunta dalla Procuratrice, concordando che per il successivo 17 settembre ci sarebbe stata, con l'ausilio del personale investigativo specializzato (*il Racis di Roma*), l'audizione delle persone offese, specificando la dott.ssa Mucciacito che, ancora nella stessa data del 15 settembre, la Procuratrice Triassi non aveva rappresentato la sua volontà di partecipare all'incombente istruttorio previsto per il 17 settembre mattina, in relazione al quale si è, altresì, disposta l'intercettazione ambientale dei locali attigui alla stanza in cui si sarebbero svolte le audizioni delle pp.oo..

Il 15 settembre, nel corso del pomeriggio, l'incolpata riceve, in modo inusuale, una telefonata “*in viva voce*” dal cellulare della dott.ssa Triassi che, in modo del tutto garbato, le chiede se l'escussione delle persone offese,

programmata per il prossimo 17, potesse essere svolta (esclusivamente) dalla stessa Procuratrice insieme all'Aggiunto dott.ssa Castaldi.

A questo punto, con un "pizzico di insofferenza", l'interlocutrice ribatte che *"le sarebbe molto dispiaciuto non partecipare all'escussione del teste principale Cira Migliore"*, chiedendo al suo dirigente il motivo per cui non l'avesse convocata per un confronto *de visu* in luogo di quella chiamata in viva voce alla "presenza del Procuratore Aggiunto", con la sua interlocutrice che decide *di interrompere lì* la conversazione, salutandola.

Al che l'incolpata si dirige presso l'indicato Aggiunto per rappresentarle la difficoltà della situazione rispetto ad un caso di indubbia rilevanza mediatica ed a fronte delle innumerevoli rimostanze mosse dal Dirigente prive di effettiva conformità ai fatti occorsi.

L'indomani (ed è questo il giorno in cui, secondo l'incolpata, avviene la prima registrazione), vi è una riunione preparativa presso l'ufficio del Procuratore, nella quale la Sostituta ha modo, peraltro, di consegnare per la visione i decreti di intercettazione disposti per il giorno successivo. In tale consesso, le viene rappresentato che il giorno dopo, vale a dire il 17, ci sarebbe stata un'altra riunione già concordata con le forze dell'ordine all'evidente insaputa della dott.ssa Mucciacito che, nondimeno, assicura la sua presenza compatibilmente con l'attività di escussione delle persone offese, già in precedenza organizzata, nei termini sopra indicati. Il 17 settembre, come da impegno, la Sostituta presenza al suddetto convegno investigativo quando, verso le 10.50, si congeda dalla dott.ssa Triassi e dal personale di p.g. presente, rappresentando di dovere procedere con il Racis all'audizione programmata. Al che il Dirigente le risponde *"Inizia a scendere che vengo pure io"*, con l'incolpata che, temendo di perdere il controllo del procedimento di cui è unica titolare e di non potere seguire la propria scaletta investigativa programmata per gli imminenti incombenti, **riconosce di avere ribattuto alla dott.ssa Triassi** *"Ma perché non me l'hai detto prima? Io non lo so se all'ultimo*

momento è opportuno...". Al che la Procuratrice le fa segno con la mano di uscire, dopo di che la raggiunge urlando davanti al suo Ufficiale di p.g. e, davanti (perlomeno) all'appuntato Abbruzzese (che in giudizio ha confermato l'accaduto), le grida in dialetto napoletano "Non ti permettere mai più di rispondere innanzi alla polizia giudiziaria". Dopo di che, dopo avere chiesto l'incolpata in tono garbato al suddetto Abbruzzese di lasciarle sole, interviene il confronto tra le due colleghe che assume il seguente tenore secondo il contenuto dell'esame reso dalla P.M.:

"Le dissi: "io non so cosa fare, non riesco più a capire quello che sta succedendo perché sto vivendo la gestione di questo caso in una maniera paradossale. Non so quello che posso disporre, che non posso disporre, quello che va bene la mattina, non va bene il pomeriggio, si cambia il programma da un momento all'altro. Tu sono giorni che stai facendo le audizioni della polizia giudiziaria sul caso Gaglione senza dirmi niente" e lei mi rispose: "io sono il Procuratore, faccio quello che voglio, mi chiamo la polizia giudiziaria quando voglio", ho detto: "sì, però non mi puoi mettere in condizione di non essere consapevole dell'attività che facciamo. Io ho accettato la prassi che tu stai instaurando, in nome del fatto che ti ho visto molto sfiduciata nei miei confronti, ti prego che, se il regime che tu stai adottando è quello di non avere di fatto fiducia del mio operato, revocami la delega sul procedimento. Io non farò osservazioni, però non mi far lavorare in queste condizioni, dove io non so mai ciò che accade e qualunque determinazione diventa dal tuo punto di vista illegittima" e lei mi rispose, sorridendo: "no, ma io mi fido ciecamente del tuo operato, mi codelego nel procedimento".



A quel punto, il Dirigente esce dalla stanza della Sostituta e partecipa all'audizione delle persone offese come concordata per quella giornata.

Riguardo i fatti descritti al capo 2) lett. a) di incolpazione, si deve evidenziare che la dott.ssa D'amore ha riferito in giudizio di avere preparato e posto alla firma della dott.ssa Triassi la co-delega rispetto al procedimento Gaglione " *in tarda mattinata perché io depositai quest'atto all'ora di pranzo o subito dopo pranzo... (la dott.ssa Triassi) salì molto alterata perché era stata dalla dottoressa Mucciacito e avevano avuto uno scambio di idee. Per cui mi disse "Preparami la codelega che la dobbiamo depositare agli atti" perché da lì a poco ci sarebbero state delle attività, o erano ancora in corso, questo non lo so*".

Non vi è alcun dubbio, allora, ed il dato vale per la successiva valutazione sui fatti in trattazione, che la co-delega viene ad essere disposta certamente dopo il confronto intercorso il 17.09.20 con la Mucciatito che, fino a quel momento, è l'unica titolare del p.p. a carico di Michele Gaglione per l'omicidio della sorella.

Osserva, ancora, in sede di esame la dott. Mucciacito che il giorno seguente, vale a dire il 18 settembre 2020, non ha affatto coordinato una riunione investigativa all'insaputa della Procuratrice in difformità a quanto contestatole al capo 2) lett. b) d'incolpazione.

La Sostituta riferisce a riguardo che la capitana Secconi, che insieme alle due psicologhe del Racis, aveva partecipato all'escussione delle persone offese il giorno precedente, prima di fare rientro in Roma, invia un sms (il cui contenuto è prodotto in atti) alla dott.ssa Mucciacito, chiedendole se fosse possibile "passare da lei per un saluto", con la prima che, anche per ragione di garbo istituzionale, accondiscende. All'incontro partecipa pure il Maresciallo Califano che accompagna le predette colleghe ed al quale, secondo l'incolpata, dopo le prime direttive investigative, non era stata data più alcuna delega in relazione al p.p. inerente all'omicidio della povera ragazza Gaglione, anche secondo le disposizioni rese a riguardo dal Procuratore Capo.

In merito, il teste Piscitelli, luogotenente in servizio presso la Sezione di p.g. presso la Procura di Nola, ha riferito in giudizio che la dott.ssa Triassi, quel giorno, lo ha invitato a sincerarsi della presenza in Ufficio della dott.ssa Mucciacito con cui intendeva confrontarsi. Al che il suddetto luogotenente afferma di essersi recato presso l'ufficio di costei e, avendo constatato la presenza nella stanza di altre persone, si è congedato da loro, riferendo, poi, alla Procuratrice che la Sostituta si trovava nel suo ufficio con un capitano dei carabinieri in divisa e con due donne (nessuna delle quali era da Piscitelli conosciuto), con la dott.ssa Triassi che, a quel punto, si reca presso l'indicata P.M. e, dopo avere aperto violentemente la porta, urla, secondo l'incolpata, *"cosa state facendo?"*, ipotizzando che sia stata organizzata una riunione investigativa *"sul p.p. Gaglione"* a sua insaputa. L'incolpata, sempre in sede di esame, rappresenta di essersi confrontata sul punto con il luogotenente Piscitelli che le ha riferito che la dott.ssa Triassi l'aveva contattata al telefono senza ricevere risposta, ma la stessa Mucciacito ha avuto modo di osservare che, proprio quella mattina, si era allontanata dal suo Ufficio dovendosi sottoporre ad un test anticovid, sicché non si era volontariamente sottratta alla chiamata ma una serie di coincidenze hanno indotto ad ipotizzare l'esistenza di una riunione da lei mai, invero, organizzata.

Per ultimare la ricostruzione di tale ultima vicenda, si deve evidenziare che, al contrario rispetto alle condotte poste in essere dagli altri incolpati che hanno compiuto un'unica registrazione di incontri/conversazioni all'insaputa degli interlocutori, alla dott.ssa Mucciacito viene contestato di avere effettuato cinque distinte registrazioni con il proprio telefono cellulare.

Il dato è pacificamente ammesso da costei che, nondimeno, con apposita memoria versata in atti, ha modo di compiere due precisazioni a riguardo che, tralasciando in questo snodo *"le specifiche giustificazioni soggettive"*,

assumono valenza oggettiva in quanto, di per sé, non smentite e/o disattese dalla Procura generale:

In primo luogo, tutte le cinque registrazioni private hanno riguardo fatti, e circostanze attinenti solo al p.p. 6688/20 mod. 21 riguardante il "caso Gaglione" di cui si è detto fino a qui.

Il secondo rilievo, compiuto dall'incolpata in memoria, è che si è proceduto con la condotta contestata esclusivamente rispetto a "riunioni investigative nelle quali dovevano assumersi decisioni sul procedimento Gaglione e per mezzo delle quali sarebbe stato possibile documentare che si era proceduto in maniera concordata e senza l'occultamento di informazioni rilevanti nell'attività investigativa e giudiziaria".

In particolare, così, sul punto, si osserva in memoria:

1. incontro del 16.9.2020 nel corso del quale si assumevano le prime determinazioni rilevanti per il buon esito del procedimento 6688/2020 mod. 21, ci si confrontava sulle audizioni delle persone informate (tra cui quelle del giorno seguente del 17.9.2020 oggetto di contestazione disciplinare), sulla polizia giudiziaria che si sarebbe dovuta occupare delle indagini e sulle intercettazioni;
2. incontro del 22.9.2020 in occasione del quale ci si confrontava in merito alla co-delega con la collega Caporale, al fatto per il quale si stava procedendo e sulle attività;
3. registrazione del 27.10.2020 che corrisponde all'incontro svoltosi a seguito dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, con determinazioni sul prosieguo attività, con richiesta misura cautelare per un nuovo titolo di reato;
4. registrazione del 14.1.2021 che interessa il colloquio che si è avuto a seguito del rigetto da parte del GIP della richiesta di misura cautelare per un titolo di reato (omicidio volontario) più grave rispetto a quello per il quale l'indagato di già si trovava in stato di custodia cautelare (omicidio preterintenzionale); anche tale incontro fu caratterizzato dalla definizione dell'attività giudiziaria conseguente (appello, avviso di conclusione indagini e richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario) e, quindi, sempre nell'ottica della documentazione dell'attività sotto il profilo del rispetto delle direttive.

5. Infine, la registrazione del 15.3.2021 che ha avuto ad oggetto il deposito della lista testi nel caso Gaglione al fine di documentare l'ultima attività del procedimento penale in vista del processo.

3. La valutazione della Sez. Disc..

Dopo avere descritto, nella sua incontestata essenza fattuale, le condotte poste in essere dai singoli incolpati in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti, è, adesso, necessario compiere una ricostruzione in diritto dei caratteri e degli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare contestata ai medesimi.

Operazione questa che, da una parte, non è agevole esecuzione ma dall'altra si rivela al contempo utile per una pluralità di ragioni:

In primo luogo, non vi è dubbio che ciò che si ascrive a ciascuno degli odierni magistrati è la realizzazione di *“una o più gravi scorrettezze”* di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) Dlvo 109/06, salvo, poi, evidenziare a riguardo che tale indebito comportamento si risolve nel compimento di una (o più) registrazioni (per via telefonica ed all'insaputa degli interlocutori) **nel contesto lavorativo della Procura della Repubblica di Nola o**, addirittura, nel corso di autentiche **riunioni investigative, intercorse certamente con i vertici del predetto Ufficio giudiziario.**

Occorre, in questo senso, delimitare, in via preliminare, i presupposti ed i limiti nell'alveo dei quali può ritenersi consentita e, dunque, lecita, sul piano disciplinare, l'attivazione di *“una registrazione privata”*, nell'accezione anzidetta, per poi discettare del singolo caso di specie, posto all'attenzione della Sezione, senza dimenticare che, come a suo tempo si dirà, non risultano, a rigore, precedenti specifici e identici in materia, vagliati dal Giudice Consiliare.

Da questo punto di vista, *“l'occasione”* è propizia per fissare in diritto alcuni principi in merito che fungano da paradigma e modello esemplificativo,

all'esito e sulla base dei quali si addiverrà alla valutazione della singola condotta posta in essere da ogni Sostituto Procuratore rispetto alla contestazione concreta al medesimo elevata.

3.1 *Il concetto di grave scorrettezza di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.lvo 109/06.*

Come detto, è opportuno compiere la ricostruzione in diritto dell'addebito ascritto di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) che consiste, nel caso di specie, nel compimento da parte dei singoli indicati P.M. di Nola di un *comportamento gravemente scorretto* nei confronti dei vertici della Procura indicata (dott.ssa Triassi e dott.ssa Castaldi) nonché, a seconda delle occasioni, anche delle forze dell'ordine e/o di altri colleghi presenti ed ignari della fonoregistrazione dai medesimi compiuta.

Anzitutto, dal tenore della disposizione normativa citata si evince che, mentre più scorrettezze, ancorché non singolarmente gravi, possono essere sanzionate se *abituali*, anche una sola condotta, *purché sia grave*, è suscumbibile nell'illecito disciplinare in disamina (cfr., Cass. civ., S.U., 22302/21; *a contrario*, S.U., 29823/20; Sez. Disc., 68/09).

La "scorrettezza", poi, assume estensione e profili variegati, nel senso che essa può essere tenuta sia nei riguardi delle parti di un procedimento con atti (cfr. Cass. civ., S.U. 1628/10) o condotte del magistrato *inerenti all'esercizio della giurisdizione o a questa collegate* (cfr. Cass. civ., S.U. 20042/21), sia nei confronti di terzi quando costui è collocato *fuori ruolo* per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giurisdizionali, in caso di condotte poste in essere in violazione dei doveri relativi al suo *status* (cfr. Cass. civ., S.U., 6910/22), sia, infine, a carico di altri colleghi magistrati (come nel caso che occupa) in ragione della *funzione che l'incolpato svolge in quanto tale*, finendo per applicarsi, quindi, ai rapporti personali all'interno dell'ufficio.

atteso che la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza (cfr. Cass. civ., S.U., 741/20, S.U. 7042/13).

Aspetto cruciale, ai fini della ricostruzione e dell'ambito di operatività applicativa della fattispecie in esame, è poi la determinazione della scorrettezza rilevante in via disciplinare, laddove, in linea generale, la Suprema Corte è solita affermare che il comportamento *gravemente scorretto* presuppone il compimento di una condotta che sia “ *volontariamente posta in essere in presenza di circostanze di fatto che, conosciute dal magistrato, dovrebbero indurlo ad astenersi dal comportamento sanzionato*” (cfr. Cass. civ., S.U., 31305/23).

E', in questo senso, ritenuta irrilevante l'assenza di volontà di offendere, *essendo sufficiente che nell'agire siano riscontrabili gli estremi della colpa, secondo i tipici canoni del diritto penale* (cfr., Sez. Disc., 113/11) risultando, di conseguenza, integrata la fattispecie in contestazione anche per tramite di una *condotta negligente* (cfr., Sez. Disc., 88/18), il che rende certamente annoverabile in astratto tra i comportamenti in esame anche il contegno assunto *ioci causa o per ischerzo*.

Non è sufficiente, tuttavia, la realizzazione di una singola scorrettezza, posto che è, come detto, altresì necessario che la stessa sia “grave”, laddove tale nozione assume carattere *elastico*, vale a dire che, per determinare la quale, il giudice disciplinare *deve attingere sia ai principi che la disposizione richiama anche implicitamente (un modus agendi contrario ai doveri del magistrato in quanto tale), sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività* (cfr., Cass. civ., S.U.29823/20; S.U., 28653/18, S.U., 31058/19).



Spetta dunque al giudice disciplinare, anzitutto, concretizzare tale nozione elastica di “grave scorrettezza” che è stata ritenuta integrata, con riguardo al primo profilo inerente alla *violazione dei doveri dello status di magistrato*, nella lesione del canone di *leale collaborazione* con i colleghi ed il personale amministrativo (cfr., Cass. civ., S.U., 19873/18), nella *profonda sottovalutazione della giusta sensibilità delle persone presenti* (cfr., Sez. Disc., 168/19), nell’*esondazione dal senso della misura e della moderazione*, nell’*abbandono a scarso controllo della propria impulsività e aggressività verbale* (cfr., Cass. civ., S.U. 8428/23), non essendo, di contro, sufficiente l’asettica violazione di *regole di stile giudiziario e forense* (cfr., Sez. Disc., 19/09).

Con riguardo al secondo profilo, relativo ai *fattori esterni presenti nella coscienza comune*, attinenti alla parte mobile della disposizione de qua, è stato dato valore alle modalità esecutive dell’azione, alla *discutibile e insignificante valenza dell’errore*, alla *scarsa considerazione cui è rivolto l’addebito*, alla forte percezione negativa ricevuta dal destinatario (cfr., Sez. Disc., 113/11), assumendo rilevanza, con peculiare riguardo all’unicità della scorrettezza compiuta, *l’intensità dell’elemento soggettivo* sottesa alla stessa (cfr. Sez. Disc., 68/09; 150/11).

Più precisamente, proprio con riguardo al profilo soggettivo, il Giudice disciplinare ha, di recente, correlato la gravità della condotta alla violazione del *dovere di buona fede che deve accompagnarsi* all’effettiva ed apprezzabile lesione di un diritto o di una aspettativa del soggetto passivo (cfr., Sez. Disc., 16/23), nel senso che costui debba subire, a seguito dell’indebito comportamento perpetrato, *un danno, anche solo in via mediata o indiretta* (cfr. Sez. Disc., 111/21; 86/21).

In sostanza, con quest'ultimo indirizzo si pone l'accento sulla necessità che il giudice di merito "soppesi", ai fini della valutazione sulla gravità della scorrettezza compiuta, anche le eventuali conseguenze subite dal destinatario del comportamento in uno alle (immediate) "contromisure" assunte dall'incolpato per elidere con prontezza i "danni procurati" al predetto (cfr., Sez. Disc., 154/21).

Da ultimo, *a chiusura* ed in lineare conformità con la ponderazione elastica da compiere in fatto nei termini sopra indicati, la considerazione della *"gravità dell'illecito, anche in ordine al riflesso del fatto oggetto dell'incolpazione sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione, rientra negli apprezzamenti di merito attribuiti"* alla Sez. Disc., *il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici* (cfr., Cass. civ., S.U. 33001/21).



3.2 I presupposti ed i limiti di liceità della registrazione privata all'insaputa degli altri interlocutori in materia civile e penale.

Ai fini della decisione in specie, non è, nondimeno, sufficiente, delineare in astratto la "grave scorrettezza" di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), poiché, come assunto in premessa, la condotta nello specifico contestata si risolve nel compimento, a mezzo di telefono cellulare, della registrazione di una riunione/conversazione (perlomeno) con altri magistrati dell'Ufficio di Procura all'insaputa dei medesimi.

"La registrazione privata", nell'accezione anzidetta, è, infatti, di per sé soggetta ad una specifica disciplina giuridica dalla quale bisogna prendere le mosse per poi calibrarla al caso di specie che si connata, per definizione, nel

compimento della stessa nell'Ufficio giudiziario ed in particolare, per di più, in quello della Procura della Repubblica.

In generale, in materia civile, la Corte di legittimità suole affermare, con orientamento costante, che *“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza a meno che..... la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente”* (cfr., Cass. lav., 31204/21; Cass. lav., 21612/13).

In sostanza, secondo il Giudice di legittimità, la “registrazione occulta” integra di regola la lesione del diritto fondamentale (e di matrice costituzionale) **alla riservatezza**, quale garanzia della libertà personale sotto il profilo della sfera privata (cfr., Cass. lav., 31204/21, parte motiva), salva l'ipotesi che il contenuto di tale captazione privata sia funzionale al diritto di difesa, anch'esso coperto da ancoraggio costituzionale, e da intendersi come tutela giurisdizionale di una propria soggettiva posizione giuridica.

In tale ultimo caso, è necessario infatti operare un “*equilibrato bilanciamento*” tra la tutela dei due indicati diritti fondamentali, e tale rigoroso bilanciamento deve compiersi, come sempre avviene quando sono in rilievo contrapposte istanze costituzionali, in concreto e sulla base di “*una valutazione rigorosa del requisito di pertinenza, nella prospettiva di una diretta e necessaria strumentalità, della registrazione all'apprestamento della finalità difensiva nell'orizzonte sopra illustrato, **all'interno di una scrupolosa contestualizzazione della vicenda**”* (cfr. Cass. lav. 31204/21).

Lungo questo versante, ed in questa precisa cornice giuridica, la Cassazione civile è giunta a inquadrare la registrazione fonografica tra presenti nel “*genus*” delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., ritenendola prova ammissibile nel relativo processo, senza che la stessa integri illecito disciplinare in materia di rapporti lavorativi privati (cfr. Cass. lav., 27424/14), finendo peraltro, sempre la Corte di legittimità, per ampliare lo stesso concetto costituzionale di diritto di difesa che, con riguardo ai presenti fini, “*non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso*” (cfr. Cass. lav., 27424/14).

E’ di **non poco momento** evidenziare che, quando si assume la registrazione in funzione della garanzia di un proprio diritto nei termini appena rappresentati, la Corte Suprema suole osservare, in materia di rapporti lavorativi privati, che tale captazione occulta non genera alcun illecito disciplinare poiché la stessa “*non può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente l'affidamento di quest'ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa e... non già sulla sua capacità di condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell'impresa*”(cfr., Cass. lav., 27424/14).

Si ponga mente a quest’ultimo precipitato giuridico fissato dalla Cassazione in materia di rapporti lavorativi privati poiché, come si vedrà a suo tempo, il medesimo subirà **inevitabili modifiche e adattamenti nell’ambito dei rapporti lavorativi all’interno degli Uffici giudiziari (e nella specie della Procura della Repubblica) nei quali “la capacità di condividere il segreto investigativo” assumerà rilievi e pregnanza decisamente opposti.**



Del pari, in sede penale la fonoregistrazione di un colloquio tra presenti, ad opera di un soggetto che ne è partecipe, è ritenuta *“prova documentale...trattandosi di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, e...legittimata a rendere testimonianza nel processo.....trattandosi di dati trattati per finalità di giustizia, quale precostituzione di un mezzo di prova per la tutela di un proprio diritto in vista di un eventuale futuro procedimento giurisdizionale”* (cfr. Cass. pen., 41421/18; 31342/11; 16986/09).



Intuitiva, in questo senso, è la differenza con il mezzo di prova dell'intercettazione (telefonica e/o ambientale), laddove questa è disposta dagli apparati investigativi, all'insaputa di tutti i conversanti, e bisognosa, per ciò solo, di appositi provvedimenti di autorizzazione giudiziaria, mentre la registrazione fonica di un privato viene compiuta con evidente consapevolezza dello stesso quale soggetto estraneo agli apparativi investigativi, cosa che giustifica, in via strutturale, a detta della Corte Suprema, la diversa disciplina giuridica applicabile in materia.

3.3 *L'ordinaria rilevanza disciplinare della registrazione privata all'interno degli Uffici giudiziari all'insaputa degli interlocutori e le relative eccezioni.*

Nel paragrafo precedente (cfr. 3.2) si è evidenziato che, nell'ordinaria materia civile, la registrazione del privato, in via tendenziale lesiva dell'altrui diritto di riservatezza, sconta un necessario *bilanciamento* tra la tutela della privacy e del diritto di difesa, nei limiti sopra indicati, sulla base del presupposto di fondo per cui, nel caso di specie, non si verifica la lesione del rapporto fiduciario tra le parti che attiene, infatti, alla capacità del lavoratore di adempiere alla propria obbligazione lavorativa e non già di custodire segreti non funzionali agli scopi economici e commerciali della singola impresa.

*“Le cose” -a parere della Sez. Disc.- “non stanno così” e non possono stare così nel caso, come quello qui in trattazione, di fonoregistrazione tra colleghi magistrati ed in particolare tra colleghi operanti nell’Ufficio di Procura (ma il rilievo vale in modo identico per gli Uffici giudicanti) in cui, **oltre** la tutela della riservatezza personale in sé, assumono rilevanza altri valori che vanno tenuti in considerazione **nel bilanciamento tra contrapposti interessi** quale criterio di valutazione assunto a base per la delimitazione del campo di legittimità della fonoregistrazione tra privati:*

*E’, in questo senso, certamente fonte di rilievo -accanto all’ordinario diritto di difesa- **la tutela del proprio onore e dell’immagine di imparzialità** del singolo magistrato che è un requisito obiettivo alla base della credibilità dell’attività del medesimo e della sua persona in quanto tale (cfr., Cass. civ., S.U., 6827/14, *parte motiva*).*

E bisogna riconoscere, a conferma dell’importanza rivestita da tale ultimo bene giuridico che, se la tutela del diritto di difesa è ritenuta esplicazione dell’esercizio di un diritto, la tutela dell’onore e dell’immagine del magistrato è dalla Corte di Cassazione ritenuta esplicazione dell’esimente dell’adempimento di un dovere, ancorando il Giudice di legittimità il fondamento di tali diritti nell’alveo dei diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost. sulla scia degli arresti espressi sul punto dalla Corte Costituzionale (cfr., Corte Cost., 184/86; 479/87).

*Senonché, all’interno degli Uffici giudiziari riveste peculiare rilievo un altro e ben diverso valore (di matrice del pari costituzionale), vale a dire la tutela della **segretezza degli atti investigativi e giudiziari** quale bene giuridico che, per la sua valenza collettiva e pubblica, **fuoriesce peraltro dalla libera disponibilità dei singoli soggetti ivi operanti.***

*Insomma, nei rapporti all’interno dei predetti Uffici ha singolare valenza costitutiva la tutela del **segreto** che attiene alle scelte investigative, alle*

strategie operative da assumere nelle indagini preliminari, alla reciproca collaborazione nella riservata realizzazione delle medesime, alla corrispettiva lealtà tra magistrati fino ad arrivare all'assoluta, del pari, segretezza del contenuto della Camera di consiglio del giudicante, la rivelazione del quale può, di per sé, integrare apposite fattispecie di reato.

Ora, si deve evidenziare una **strutturale differenza** tra tale ultimo bene da preservare e tutti gli altri interessi che, pur di indubbia rilevanza perché attinenti alla persona in quanto tale, non possono essere collocati sullo stesso piano del primo:

Mentre, infatti, il diritto alla riservatezza, il diritto di difesa e quello alla tutela del proprio onore e della propria reputazione assumono certamente **valenza soggettiva e, in questo senso, sono nella disponibilità del singolo individuo, la tutela del segreto investigativo, nel trascendere la dimensione privata e personale del singolo soggetto, assume rilevanza oggettiva e, per la sua indubbia valenza collettiva e sociale, riveste carattere (tendenzialmente) preminente e "indisponibile" per il singolo magistrato operante all'interno dell'Ufficio giudiziario.**

Ora, proprio perché la fonoregistrazione "privata" tra magistrati in ambiente giudiziario è idonea a intaccare -per ciò solo- il "segreto professionale" -nell'ampia accezione intesa- di "preminente valore nel conflitto tra contrapposti beni giuridici in rilievo nel caso di specie", è giocoforza inferire che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, il ricorso a tale fonoregistrazione **sarà immune da responsabilità disciplinare solo quando** "...non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi per il bene giuridico in competizione (il suddetto segreto), escludendosi sempre che sia giustificata la compromissione di beni giuridici di più alto valore rispetto a quello difeso" laddove *"l'esimente opera soltanto quando non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi per il bene*

giuridico in competizione” cfr. Cass. civ., S.U., 6827/14; Cass. pen., 14519/10; Cass. pen., 4060/07.

Alla luce del predetto principio di diritto, si può, di conseguenza, fissare un primo fondamentale punto in materia:

Si deve ritenere ingiustificata, e dunque gravemente scorretta ai sensi del disposto di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) Dlvo 109/06, in quanto lesiva del preminente interesse alla tutela del segreto professionale e della leale collaborazione, nell’accezione intesa, **ogni privata fonoregistrazione compiuta tra magistrati all’interno dell’Ufficio giudiziario** nell’ambito di riunioni, conversazioni e confronti a carattere lavorativo/professionale “*in senso lato*”, quando il magistrato “operante”, che ha agito per tutelare un proprio diritto (sempre nell’accezione funzionale sopra già espressa), avrebbe potuto fare ricorso ad altri mezzi/strumenti che, predisposti dall’ordinamento alla medesima tutela difensiva, non risultano, per ciò solo, lesivi del bene giuridico “preminente” rappresentato, nel caso di specie, dalla custodia doverosa del suddetto *segreto professionale* e della *reciproca leale collaborazione* (il **cd. rapporto fiduciario**) che devono intercorrere tra colleghi dello stesso ordine giudiziario.

In sostanza, per dirla in una parola, la suddetta fonoregistrazione assume rilevanza disciplinare quante volte il diritto, che con essa si intende preservare a propria difesa (anche sotto il profilo della immagine imparziale propria e della magistratura), è tutelabile mediante l’esercizio degli (ordinari) strumenti che, all’uopo previsti dall’ordinamento giudiziario per il medesimo fine, sono, in sintesi, così enucleabili in via gradata:

In primo luogo, **il necessario, aperto e rispettoso confronto personale con il collega** con il quale si è verificata “la frizione” per fronteggiare la quale si intende (indebitamente) ricorrere alla registrazione delle conversazioni.

In secondo luogo, la necessaria interlocuzione **con il Dirigente dell’Ufficio di appartenenza** per rappresentare la situazione che si teme possa

pregiudicare un proprio diritto e/o un'altra situazione giuridica meritevole di tutela.

In terzo luogo, **il ricorso all'organo collegiale autonomo locale** (Consiglio giudiziario) **e nazionale** (Consiglio Superiore), nei campi di rispettiva competenza, per rendere edotto (anche all'uopo in via riservata) della situazione di conflitto maturata con il collega in questione, al fine di consentire l'assunzione delle opportune verifiche e l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Da ultimo, vi è, ancora, la necessità di **ragguagliare il Procuratore generale del proprio Distretto** al quale appartiene *ex lege* il compito di vigilare e sorvegliare (in senso ampio) sulle condotte poste in essere dai magistrati ivi operanti, essendo infine, altresì, contemplata **la necessità di adire la Procura generale presso la Corte di Cassazione** quando si ritiene che il conflitto sorto è ascrivibile ad un comportamento di rilevanza disciplinare riferibile ad uno o a più colleghi.

Insomma, tentando, anzitutto, di fissare sul punto un primo paradigma di comportamento, non ancora declinato in astratto dalla pregressa giurisprudenza disciplinare, si deve affermare che, per la peculiare natura degli interessi contrapposti che vengono in rilievo all'interno dell'Ufficio giudiziario, la registrazione privata, all'insaputa degli interlocutori, è ***sempre fonte di responsabilità***, ad eccezione del caso (*per vero più teorico che reale*) in cui si dimostri che il diritto che si intende preservare non sia, nel caso concreto, altrimenti tutelabile che con l'adozione della captazione privata e non con gli ordinari strumenti all'uopo previsti dall'ordinamento (di cui sopra si è detto) proprio per salvaguardare il diritto di ciascun magistrato alla tutela della propria sfera personale e professionale, **senza ledere**, per ciò solo, **valori e beni preminenti in sé** nel bilanciamento dei contrapposti interessi da compiersi in materia.

In questo senso, posto che “*la realtà supera nondimeno l’immaginazione*”, si può ipotizzare la liceità della registrazione fonografica nell’ipotesi di un’autentica ed estemporanea aggressione (all’interno dell’Ufficio e ad opera di un magistrato) la prova della quale, per una serie di circostanze concrete e specifiche, non possa ordinariamente essere resa con i tipici strumenti di tutela (sopra indicati) accordati dall’ordinamento a questo specifico fine.

Ne deriva -e questo è un ulteriore corollario in diritto- che “*dentro i Tribunali ed in occasione di attività lavorative*” -per dirla in gergo- la registrazione privata **non può entrare** perché essa non è un mezzo di ricerca della prova utilmente spendibile (se non in via residuale ed eccezionale), **poiché non c’è alcuna necessità di farvi ricorso, atteso che vi sono specifiche disposizioni normative che consentono di raggiungere il medesimo risultato di tutela senza ledere il preminente interesse al segreto ed alla leale collaborazione** che sempre deve sottostare ai rapporti professionali tra magistrati.

E ciò tanto più ove si ponga mente, e questo sarà, invece, un dato che verrà a suo tempo ripreso per la valutazione di cui al caso di specie, che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve essere effettuato, alla luce della ricostruzione in diritto compiuta, “*con un giudizio ex ante, con riferimento sia ai beni giuridici in conflitto sia ai mezzi usati ed a quelli a disposizione*”(cfr., Cass. civ., S.U., 6827/14, *parte motiva*”).

Salvo quanto già sopra riferito, ancora, proseguendo con l’analisi della rilevanza disciplinare della fonoregistrazione privata tra magistrati *dentro l’Ufficio*, la stessa non sarà mai giustificata, per definizione, ed alla luce dei principi valevoli in materia (cfr. par. 3.2) quando il suo contenuto sarà non già volto alla tutela di un proprio diritto bensì **alla diffusione** in favore di terzi, consistendo con tale ultima condotta “*nel dare conoscenza dei dati personali a*

soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (cfr. Cass. lav., 11322/18, parte motiva).

Da tutto quanto riferito, discende, da ultimo, un’ulteriore conseguenza, laddove se, per assunto iniziale incontroverso, la captazione privata può avere “*senso e giustificazione*” (**fermo, beninteso, gli stretti limiti già indicati**) per difendere un proprio diritto (nell’accezione intesa), ne deriva che la stessa **giammai può andare esente** da responsabilità disciplinare **quando è il frutto di un preventivo accordo/concerto** con altri colleghi che all’uopo “si muovono” in funzione dell’acquisizione di dati *da porre a carico* di altro magistrato.

Ciò perché *concertare per registrare* allude ad un programma volto “*ad accusare il collega*”, cosa che, per definizione, è strutturalmente incompatibile in sé con l’utilizzo lecito della registrazione in ambiente lavorativo e vieppiù (ed in modo decisamente più grave) all’interno dell’Ufficio giudiziario in un contesto lavorativo tra magistrati.

E’ evidente, infatti, che quando *la captazione è concertata* e, dunque, **tesa “all’accusa”** e non alla difesa, viene meno, per ciò solo, il principio di *buona fede oggettiva* che, avente valore “scriminante” rispetto alla scorrettezza del comportamento assunto (cfr. par. 3.1.), è volto a garantire, nel caso in trattazione, la custodia tra colleghi del segreto professionale e la reciproca leale collaborazione che sempre deve sottostare ai rapporti lavorativi (sempre delicati e riservati) intercorrenti tra costoro.

“Scontata”, poi, e per ciò solo non meritevole di alcuna ulteriore digressione, è la rilevanza disciplinare della fonoregistrazione assunta per fini illeciti previsti da altri settori dell’ordinamento.

Si può, dunque, fissare -a parere della Sez. disc.- il seguente principio generale con riguardo alle condotte in trattazione:

La fonoregistrazione tra colleghi nell'ambito del contesto lavorativo in un Ufficio giudiziario integra, in via ordinaria, un comportamento gravemente scorretto ex art. 2 comma 1 lett. d) Dlvo 109/06, **a meno che** il suo contenuto rimanga riservato senza essere diffuso, **sia teso alla tutela**, per ragioni difensive e non di accusa, **di un proprio diritto** (anche anticipato e comprensivo della salvaguardia dell'immagine propria e dell'ordine giudiziario), e **sempre che** il magistrato operante dimostri di non avere potuto rifarsi, *con valutazione ex ante e riferita al caso concreto*, all'utilizzo degli ordinari strumenti normativi che, previsti dall'ordinamento a salvaguardia della custodia della propria sfera personale, **non ledono**, per ciò solo, il **rapporto fiduciario** tra colleghi *che garantisce la custodia del segreto professionale e della reciproca lealtà e collaborazione tra i medesimi*.

Al di fuori di questi stretti limiti (*e salvo quanto in ultimo si dirà*), la registrazione privata integra sempre l'illecito disciplinare di riferimento, nella misura in cui essa lede, per ciò solo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, beni **preminenti** quali **la segretezza** delle indagini, delle strategie investigative e del confronto valutativo tra magistrati, **la leale collaborazione** tra i medesimi, **il reciproco affidamento** nella custodia e riservatezza di informazioni, giudizi e disposizioni da custodire gelosamente e personalmente, sul complesso e unificazione dei quali si fonda e trae linfa il **rapporto fiduciario** che sempre deve cementare l'attività professionale tra i magistrati in servizio.

L'insieme di questi valori genera "*la buona fede oggettiva*" di cui ai principi generali in materia di comportamento gravemente scorretto (cfr. par. 3.1), in presenza della quale il magistrato deve astenersi dal compiere la registrazione all'insaputa dei suoi interlocutori.

Tutto ciò assume, poi, massimo risalto non solo nella sfera propria del giudicante (si pensi, in particolare, alle camere di consiglio e/o alle riunioni organizzative) ma anche nella Procura della Repubblica, ufficio strutturalmente deputato all'investigazione **che deve rimanere segreta**, ed in cui ogni indagine “*non vive di vita propria*” ma è sempre il frutto di un'unica visione (impersonale) dello stesso Ufficio, della necessaria e indispensabile **cooperazione** tra il Procuratore ed i singoli Sostituti, del confronto tra tutti i requirenti rispetto alle strategie operative da adottare, in relazione alle quali il **vincolo del segreto “fa parte e connota”** per definizione l'agire del Pubblico Ministero.



Ciò detto, in punto di descrizione della condotta in termini strettamente oggettivi, non può sfuggire l'esistenza di casi, *più unici che rari*, in cui davvero la “*realtà supera la fantasia*”, nel senso che l'esistenza di un'autentica pressione psicologica, il pervasivo contesto oggettivo di riferimento, l'obiettivo incertezza nell'adozione delle modalità operative professionali, il timore di scivolare in condotte rilevanti in via disciplinare, di essere delegittimati e di compromettere il prestigio e decoro dell'Ufficio di appartenenza, sono tutti elementi che, nell'incidere sul piano soggettivo, non elidono la scorrettezza della condotta captativa ma possono incidere sulla valutazione della sua gravità che deve sempre **essere soppesata in concreto, alla luce del caso di specie e con valutazione, questa volta, ex post**, venendo in gioco, in questo senso, l'esistenza *della buona fede in senso, giustappunto, soggettivo*.

4. *La Valutazione della Sezione rispetto alle singole condotte oggetto di incolpazione.*

Le condotte dei singoli magistrati incolpati possono essere trattate congiuntamente, valendo per ciascuno di essi le medesime considerazioni, aventi carattere generale con riguardo all'intera complessiva vicenda in

oggetto, salvo il riferimento a specifiche indicazioni, ove ritenuto necessario, senza mancare di rilevare che ognuno di costoro **ha compiuto un'unica registrazione privata** all'insaputa degli altri colleghi ed interlocutori nei termini di cui alle rispettive contestazioni.

“Qualche osservazione in più” sarà, di contro, spesa nei riguardi della dott.ssa Mucciacito per il fatto che molteplici sono le fono/captazioni assunte e alla medesima sono elevati una pluralità di addebiti, a suo tempo distintamente esaminati, fermo, anche in questo caso, il rilievo per cui le ragioni, di carattere generale e soggettivo, alla base dell'esclusione degli addebiti, sono certamente riferibili anche alla sua condotta posta in essere.

Prima, nondimeno, di entrare nel merito dei fatti occorsi, occorre vagliare alcune preliminari considerazioni/obiezioni sollevate dalle difese dei Sostituti Procuratori:

Si osserva, anzitutto, da parte della difesa della dott.ssa Mucciacito, che alcun rilievo possa essere attribuito alla violazione di cui all'art. 1 comma 1 Dlvo 109/06, quale riferimento contenuto nelle incolpazioni elevate di cui in epigrafe, laddove, atteso il principio di tipicità degli illeciti disciplinari, la contestazione deve avere ad oggetto solo la singola fattispecie che si intende offesa (che si identifica, nel caso di specie, con quella di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) e non, di contro, anche i parametri di *“riserbo, diligenza ed equilibrio”* come richiamati ed inclusi nella prima citata disposizione normativa.

Il rilievo può essere accolto *a patto di riconoscere* che la lesione di ogni singola fattispecie di addebito genera ed importa certamente la lesione dei valori indicati nella norma di cui all'art. 1 comma 1 cit. Dlvo, cui ogni magistrato deve ispirarsi nell'esercizio della funzione giurisdizionale, con la conseguenza che corretta si presenta la descrizione della singola incolpazione, che richiama anche l'ultima suddetta norma ed i parametri in essa consacrati, fermo -beninteso- che, in questa sede- si valuterà l'integrazione, sotto il profilo

oggettivo e soggettivo- del singolo addebito elevato corrispondente al comportamento “*gravemente scorretto*” nell’accezione già sopra rilevata (cfr. par. 3.1).



Con una seconda eccezione, la difesa del dott. Apicella eccepisce la nullità, per violazione del disposto di cui all’art. 178 c.p.p., dell’ordine di esibizione impartito il 29.07.21 dalla Procura generale della Cassazione al fine di acquisire la registrazione privata la cui realizzazione è attribuita al predetto P.M. secondo contestazione. Si osserva, a sostegno, che, secondo il rispettivo addebito al medesimo contestato, costui risulta essere “incolpato” a fare data dal 23.07.21, di talché il suddetto ordine di esibizione doveva essere assunto con le garanzie previste dalla legge penale, assicurando al dott. Apicella l’assistenza di un proprio difensore al momento (perlomeno) della consegna del materiale richiesto. Si evidenzia, inoltre, che, fermo il dato per cui in sede di interrogatorio disciplinare il predetto si è avvalso della facoltà di non rispondere, le sue dichiarazioni, rese prima del 23.07.21 (data di assunzione della qualifica di incolpato), non sarebbero utilizzabili in questa sede in violazione del disposto di cui all’art. 64 c.p.p..

L’obiezione **non risulta fondata** per una pluralità di motivi:

In primo luogo, la qualifica di “incolpato” è il frutto delle doverose indagini della P.G. che, nel prendere atto che nel primo degli esposti presentati dai P.M. si rappresentava la disponibilità di registrazioni private, ha a ragione richiesto (per tramite, peraltro, della Procura generale di Napoli, secondo quanto riferito in sede di repliche dalla controparte) l’acquisizione del predetto materiale al fine di vagliarne il contenuto ed i presupposti dal cui esame è, poi, scaturita l’incolpazione ascritta agli odierni Pubblici Ministeri.

Da questo punto di vista, solo all’esito (e non certamente prima) dell’analisi del contenuto della predetta captazione, la Procura generale ha potuto verificare la sussistenza di condotte aventi rilevanza disciplinare,

dovendosi evidenziare, inoltre, che l'indicazione di cui al relativo capo di incolpazione (*notizia circostanziata del fatto acquisita il 23 luglio 2021*) è dato che assume specifica valenza procedurale laddove "l'accusa" ha l'onere, a pena di decadenza, di ultimare le indagini e formulare le contestazioni entro un preciso *range* temporale decorrente dall'assunzione della cd. "*notizia circostanziata del fatto*".

Ad ogni modo, "per tagliare la testa al toro", anche a non volere tenere conto (ma non è questo il caso) delle pregresse dichiarazioni rese dal dott. Apicella, occorre rilevare che le risultanze già acquisite in atti depongono oggettivamente nel senso del compimento della condotta di registrazione personalmente ascrivibile al medesimo nei termini di cui all'addebito rispettivamente ascritto.

Con la terza obiezione, si rappresenta che, in relazione all'incolpazione elevata al dott. De Stefano, mancherebbe la data esatta (*nel gennaio 2021*) in cui si è disposta la fono registrazione ad opera di costui, posto che mancherebbe il verbale della relativa riunione intercorsa nel corso della quale è stato assunto il comportamento in contestazione.

Anche tale dato non coglie nel segno, in primo luogo sul piano processuale perché è pacifico e incontestato che la registrazione è intercorsa in gennaio e nel corso dello svolgimento di "un'attività lavorativa" in Procura, di talché l'incolpato è stato certamente posto in condizione di difendersi in concreto dall'addebito mosso (cosa peraltro realmente compiuta dal proprio difensore di fiducia), senza contare che, sotto questo punto di vista, la registrazione è "*cosa illecita in sé*", ai presenti fini, per il solo fatto che si svolga nell'Ufficio giudiziario con i rispettivi colleghi ed in occasione di lavoro, non essendo necessaria per ogni riunione (che può avere carattere estemporaneo ed informale) la verbalizzazione scritta del contenuto della medesima.

Superati i preliminari rilievi processuali, si può adesso entrare nel merito della vicenda la cui **generale valutazione** può essere espressa, *in una parola*, in questi termini:

Non vi è dubbio che tutte le fono registrazioni private compiute dai singoli incolpati abbiano singolarmente generato un **“comportamento oggettivamente scorretto”** (nei confronti di tutti i già indicati ignari interlocutori), e tuttavia bisogna rilevare, con altrettanta certezza, che il *clima di sfiducia umana e professionale*, che si è venuto a creare all'indomani dell'insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica (cfr. par. 2), *l'autentico disorientamento organizzativo e gestionale* subito dai singoli Sostituti, *la paura di una loro sostanziale delegittimazione con scivolamenti in profili disciplinari o comunque censori*, il timore di *pesanti ricadute sul prestigio e l'onorabilità dell'Ufficio* di appartenenza che sempre deve corredare l'agire dei magistrati, *l'enorme pressione mediatica* che ha interessato in questo contesto alcuni procedimenti trattati nella Procura di Nola, sono tutti concreti ed comprovati elementi e circostanze che, **se non elidono la scorrettezza** in sé del comportamento assunto, **non** consentono di ritenere il medesimo **qualificato dal requisito della gravità** sotto lo specifico profilo della buona fede, colta, questa volta, nel suo aspetto strettamente soggettivo.

Insomma, il singolo gesto compiuto (la registrazione privata) rimane indebito e inopportuno, laddove tale condotta “*non va mai assunta tra colleghi nell'Ufficio giudiziario* (secondo i dettami di cui al par. 3.2)” e, nondimeno, la scaturigine della stessa non è da intravedersi nella volontà di nuocere ad altri, ma, e per contro, occorre rilevare che **l'insostenibile contesto**, subito sul piano umano, professionale e organizzativo, ha indotto gli incolpati **(sbagliando)** a compiere le singole captazioni, il che non “*toglie l'errore commesso*” posto che, come visto, si poteva agire certamente in altra maniera, ma priva, proprio sotto il profilo soggettivo della buona fede (*quale parametro*

che è lo speculare contraltare della scorrettezza disciplinare), del requisito della gravità della condotta assunta.

Beninteso, a tale conclusione si può giungere solo in un caso come questo che, senza timore di smentita e/o di esagerazione, può definirsi “ *più unico che raro*” in quanto, come in parte già rilevato in sede ricostruttiva, caratterizzato da una serie di coincidenze, circostanze e profili (sia in fatto che in diritto) che, ad una valutazione *ex post, concreta e al contempo generale*, consentono di pervenire alla presente valutazione rispetto ad un fatto che, non si stancherà mai di ripetere, si presenta ordinariamente contrario a buona fede e, dunque, disciplinarmente rilevante.

Breviter: nella storia della magistratura si è assistito a contrapposizioni (anche aspre) all'interno di un Ufficio, ma non si è mai addivenuti, a meno di un anno dall'insediamento del nuovo Procuratore, alla presentazione di due esposti da parte di 12 su 13 (*uno era in partenza*) Sostituti operanti nello stesso Ufficio, di un contestuale esposto da parte 25 funzionari amministrativi, ed alla chiara affermazione in giudizio di personale di polizia giudiziaria (sempre, per definizione, accorto e riservato) di avere richiesto da subito il trasferimento per evidente incompatibilità con il clima ingenerato, come, di contro, occorso nel caso di specie (cfr. par. 2).

A questo riguardo, la disamina analitica della vicenda -qui di seguito compiuta- se dimostrerà il *permanere della scorrettezza*- attesterà con altrettanto nitore che la stessa, proprio per una serie svariata di fattori eccezionali, sia priva del requisito della gravità indispensabile ai fini dell'integrazione della fattispecie ascritta.

Da questo punto di vista, quanto qui in concreto rilevato vale ad ulteriormente delineare, arricchire e specificare la ricostruzione assunta, in termini giuridici e astratti, nella parte introduttiva della presente trattazione (cfr. par. 2).

In merito, con un primo rilievo, la Procura generale, anche in sede di discussione, ha espressamente paventato l'ipotesi che le singole registrazioni compiute **siano avvenute di concerto** fra tutti i P.M. Sostituti della Procura di Nola.



Se così fosse, allora non vi sarebbe alcun dubbio sulla responsabilità disciplinare di ciascuno degli odierni incolpati (e non solo di costoro, per conseguenza), laddove, come si è evidenziato in sede di descrizione astratta dell'illecito in trattazione (cfr. par. 3.1), l'accordo e/o il precostituito concerto ledono di per sé il rapporto fiduciario sussistente, la buona fede (oggettiva e soggettiva), nella misura in cui con la captazione, per definizione, *si "accusa" e non ci si difende* (nell'accezione lata), il che priva la registrazione di alcuna giustificazione possibile e la rende, per ciò solo, sussumibile nell'alveo applicativo di cui all'art. 2 comma 2 lett. d) Dlvo 109/06.

Ma, in questo caso, *le cose non sono andate così* per una serie di motivi qui di seguito indicati:

In primo luogo, basterebbe rifarsi alle singole incolpazioni di cui in rubrica, per testare con mano che esse sono modulate e ascritte ai singoli P.M., senza alcun riferimento ad altri colleghi e/o terzi soggetti, essendo considerazione scontata, ma da ribadire ad ogni processo, che il Giudice deve stare all'incolpazione formulata, non essendogli consentito, in punto di fatto, di andare oltre l'addebito sottoposto alla sua valutazione.

Ma, *senza nascondersi dietro il dito*, sono le risultanze in atti, come, peraltro, assunte in sede di indagini preliminari dalla Procura generale, a

deporre per la mancanza di alcun ordito concerto ai danni di alcuno ed in particolare della dott.ssa Triassi.

A riguardo, sono stati sentiti sul punto tutti i P.M. firmatari degli esposti di cui si è riferito in epigrafe (cfr. 2), e tutti (dott. Salvati, D'innella, Vitagliano, Caporale, Colonna, Musso, Onte) **hanno escluso** che vi sia stato “**un accordo/concerto preventivo**” al compimento delle predette registrazioni, riferendo, per vero, che del complesso delle medesime essi sono stati resi edotti solo prima e/o in prossimità della presentazione “degli esposti” al P.G. di Napoli, non mancando i medesimi di rilevare che i loro colleghi sono stati mossi dalla “*necessità di cautelarsi*”.

Alcuni dei predetti firmatari hanno, poi, a ragione riferito di essere stati edotti in via preventiva del futuro compimento di singole registrazioni a causa dell'esistenza di fattori concomitanti, come la contiguità logistica con il collega di stanza ovvero la trattazione connessa di medesimi procedimenti:

Così il dott. Salvati riferisce di avere saputo prima solo dell'intento della dott.ssa Caiazza di procedere a registrazione, la dott.ssa Vitagliano afferma che “*forse*” è stata resa edotta dal dott. Apicella del fatto compiuto, senza essere in grado di ricordare se “*poco prima o poco dopo la registrazione assunta*”, la dott.ssa Onte dichiara di essere stata a conoscenza solo della problematica riferitale dalla dott.ssa Caiazza.

Solo il dott. Vicino rende esternazioni che, *prima facie*, sono in contrasto con quelle dei suoi colleghi e che, nondimeno, si presentano a rigore non in dissonanza con quelle riferite dai predetti:

Costui afferma, infatti, che *tutti noi* (vale a dire tutti i PM di Nola) “*....avallammo la decisione della Mucciacito di procedere alle (sue) registrazioni....al fine di preconstituire una documentazione fonografica veritiera dei fatti in ordine ai comportamenti del Procuratore ...Triassi....faccio presenteche, se non ricordo male, laTriassi rimase anche nel mese di agosto e che le difficoltà di rapporti con costei si*

*manifestarono proprio nel mese di settembre....anche in occasione delle vicende connesse all'omicidio Gaglione.....faccio presente che **non c'è stata mai una riunione né una specifica discussione tra i colleghi Sostituti, finalizzata a decidere di procedere alla registrazione di conversazioni con la dott.ssa Triassi ed il suo Aggiunto Castaldi***", dovendosi rilevare che, **in ordine alle registrazioni operate dagli altri colleghi incolpati**, il dott. Vicino rappresenta di averne avuto conoscenza dopo la loro esecuzione.



A ben vedere, dunque, alla luce della disamina complessiva delle dichiarazioni rese sul punto, si può affermare che costui ha saputo con certezza della volontà della dott.ssa Mucciaccito di compiere la captazione (sempre in funzione di cautela), laddove la medesima nega ogni preliminare riunione o concerto con gli altri Sostituti a riguardo, senza contare che anche gli altri P.M. riferiscono *la medesima cosa a riguardo*, mentre corrisponde, di contro, a quanto appena sopra evidenziato che ciascun requirente abbia avuto occasionale conoscenza di singole fonoregistrazione eseguite da altri colleghi contigui di stanza e/o titolare di procedimenti investigativi connessi.

Si può dunque affermare che, questa volta alla luce della disamina delle complessive risultanze dichiarative in atti, non vi è stato alcun accordo/concerto da parte degli altri Sostituti che, al più, hanno avuto mera contezza preventiva della registrazione compiuta a titolo personale dai singoli magistrati, come, del resto, da specifica contestazione ascritta, rilevando i medesimi dichiaranti che i loro colleghi sono addivenuti alle stesse per ragioni prudenziali e di cautela/difesa.

A riguardo, un primo commento critico/analitico rispetto a questo esaminato snodo probatorio:

Vero è che, come visto in sede di ricostruzione giuridica generale (cfr. par. 3.3), non si può registrare privatamente per fini di difesa e cautela tra

colleghi nell'ambito di attività lavorative negli Uffici giudiziari, posto che altri sono i mezzi all'uopo previsti, e tuttavia, nell'alveo della sfera soggettiva della buona fede nella valenza sopra indicata, non si può non rilevare che i singoli incolpati abbia agito (sbagliando) nell'ambito di un clima "insostenibile" sul piano umano e professionale, ai fini preventivi e non di accusa.

Con un secondo rilievo, la Procura generale rappresenta che le fonoregistrazioni assunte non sarebbero state eseguite per uno scopo difensivo bensì sarebbero state eseguite con "intento accusatorio", a controprova, cioè, della veridicità del contenuto degli esposti presentati al P.G. di Napoli, sulla base di tre ordini di considerazioni:

In primo luogo, tutte le captazioni private sono state compiute prima della presentazione dei predetti esposti, a conferma dell'anteriorità cronologica delle medesime rispetto alle "doglianze" assunte a carico della Procuratrice Triassi e della sua Aggiunta dott.ssa Castaldi.

In secondo luogo, quest'ultima esercitava in Nola le medesime funzioni "semi/apicali" già quando il Procuratore capo era la dott.ssa Lucchetta, senza, tuttavia, che alcuna rimostranza nei confronti della dott.ssa Castaldi sia stata al tempo avanzata dai magistrati Sostituti che, di contro, si sono doluti anche della condotta di quest'ultima solo con i due esposti riguardanti, in prima battuta, la dott.ssa Triassi.

Da ultimo, si osserva che proprio in uno di questi i P.M. alludono chiaramente all'esistenza e disponibilità di registrazioni (a corredo della fondatezza delle accuse disciplinari mosse) quale ulteriore sintomo dell'intento "divulgativo ed accusatorio" insito nelle stesse.

"Le cose non stanno così", a parere della Sez., pena, altrimenti, la sicura responsabilità in materia dei singoli incolpati non certamente "giustificabili" neppure sotto il *profilo della buona fede soggettiva*.

Anzitutto, “**prova troppo**” la prima considerazione espressa, laddove è evidente che le fonoregistrazioni sono state eseguite proprio nel corso degli undici “insostenibili” mesi di direzione della Procura del duo Triassi/Castaldi all’esito dei quali tutti (di fatto) i P.M. (ad eccezione di una collega in partenza) si sono risolti a rappresentare al Procuratore generale di Napoli il clima di intollerabile sfiducia e delegittimazione patito a seguito dell’insediamento della nuova indicata Procuratrice.

In questo senso, è giocoforza inferire che le captazioni sono state eseguite proprio durante la progressiva crescita di questa incresciosa situazione professionale che, a meno di un anno, è stata disvelata con i molteplici esposti presentati anche (si ricordi) dal personale amministrativo.

Ne deriva che il mero dato di anteriorità cronologica delle registrazioni rispetto alle doglianze formalmente presentate non comprova, per ciò solo, l’intento *divulgativo e accusatorio* asseverato dalla Procura generale.

Ad identiche conclusioni occorre giungere in ordine al secondo rilievo prospettato, nella misura in cui “*non coglie nel segno*” il dato per cui, al tempo della direzione della Procuratrice Lucchetta, alcuna accusa (disciplinare) è stata mossa alla dott.ssa Castaldi che, di contro, viene additata dai P.M. di Nola di condotte indebite solo con l’arrivo della Procuratrice Triassi.

E’, infatti, considerazione pacifica in fatto che altro è “rapportarsi” con un solo Procuratore Aggiunto dai modi e dal carattere non del tutto consoni, altra e diversa cosa è “lavorare, interloquire e rapportarsi” in un Ufficio in cui tutti i vertici (ed in particolare il Procuratore della Repubblica) assumono condotte delegittimanti e di sfiducia professionale idonee a costituire un clima di obiettivo disagio e disorientamento tale da necessitare, a meno di un anno dal nuovo insediamento, “una reazione formale e corale” rispetto ai fatti subiti.

E’ evidente, insomma, che “*la goccia che ha fatto traboccare il vaso*” è stato l’arrivo della nuova Procuratrice che, in uno con la dott.ssa Castaldi che

ha agito obiettivamente “*con meno intensità della prima*”, ha generato il clima ritenuto insostenibile dai Sostituti, di talché neppure questo rilievo è di per sé idoneo a comprovare l'intento accusatorio assunto.

In ordine, infine, alla terza considerazione prospettata, è bene, anzitutto, rappresentare che nel primo esposto dei Sostituti dell'8.04.21 è riportata, alla prima pagina, in sede introduttiva, dopo l'indicazione di tutti i firmatari del medesimo, la seguente affermazione: “*sottoporre alla S.V. (Procuratore generale di Napoli) i seguenti fatti (per alcuni dei quali sono in possesso di documentazione audio).....*”, per poi rappresentare le vicende occorse nella Procura di Nola.

Ora, non vi è dubbio che, in senso strettamente formale, una tale affermazione integra la condotta di diffusione rilevante in materia, laddove essa, con riguardo al trattamento di dati personali, è integrata col “*dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*” (cfr. Cass. lav., 11322/18, *parte motiva*).

Nondimeno, vi sono, in fatto, innumerevoli rilievi che depongono nel senso che “l'intento”, alla base delle disposte registrazioni, non è stato quello di “accusare taluno” ma piuttosto di “cautelarsi” in un contesto di straordinaria pressione emotiva e professionale, come già rappresentata.

In primo luogo, ove si fosse inteso “porre a fondamento” della veridicità dell'esposto anche il contenuto captato in via privata, i P.M. non avrebbero giammai adottato la suddetta espressione che, (volutamente) generica, non allude alle singole registrazioni compiute né le correla alle singole vicende denunciate, riflettendo all'evidenza la volontà di rappresentare agli Organi di vigilanza (prima) e disciplinare (dopo) l'esistenza delle medesime, rimettendo a costoro la scelta di avvalersene (o meno) nel caso di specie.

In questo senso i Sostituti “non le allegano”, ma si limitano a rappresentarne il compimento.

In secondo luogo, bisogna evidenziare che, se davvero vi fosse stato intento “accusatorio”, allora è giocoforza rilevare che le registrazioni sarebbero state molteplici, nell’ordine di svariate decine e in relazione alle “quotidiane vicende” che, negli undici mesi di nuovo corso, i medesimi si sono trovati a fronteggiare, con notevole senso di disagio, sfiducia e delegittimazione umana e professionale, mentre, come si è analiticamente osservato, le captazioni “comunque *indebite*” (beninteso) sono intercorse nell’ambito di specifiche vicende lavorative, ora attenendo al timore di divergenze contenutistiche nella redazione del verbale di riunione, ora al cambio di direttive da eseguire in assenza di modifiche per iscritto del progetto organizzativo, ora alla mancata trasmissione di procedimenti di competenza di altra autorità giudiziaria, ora infine alla paura di gravi isolamenti rispetto a indagini di interesse mediatico nazionale.

Ancora, se l’espressione, sopra richiamata, attestasse, per ciò solo, che le singole fonoregistrazioni abbiano avuto *intento accusatorio*, si dovrebbe *porre tale intento a carico di tutti i firmatari dell’esposto, mentre a ragione ed in via del tutto condivisibile la Procura generale le ha ascritte ai singoli esecutori* delle medesime, in assenza, come visto, per di più, di alcuna prova dell’esistenza di un preventivo accordo/concerto sul punto.

Ancora il P.M. Vicino, sentito in giudizio, dichiara di essere stato lui, insieme al dott. Di Stefano, a consegnare l’esposto al Procuratore generale di Napoli ed al relativo Avvocato generale, con i quali il primo ebbe un confronto e che, a detta dello stesso indicato teste, i medesimi “sicuramente non rimasero sorpresi e poi le ragioni le abbiamo conosciute perché nel mese precedente c’erano già state delle segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, che noi non conoscevamo”.

Quanto ora osservato è del tutto compatibile con il narrato del dott. Pisciotta che, in sede di esame, ha riferito di essersi recato due volte, insieme al dott. Vicino, per depositare gli esposti presso la Procura generale e *“ricordo che in un caso, in cui erano presenti sia il Procuratore Generale Riello che l'Avvocato generale Gialanella, si affrontò il tema delle registrazioni e devo dire che loro non adombrarono nessuna obiezione, anche perché venivano semplicemente citate, ma non allegate, queste registrazioni. Per cui uscii ulteriormente rassicurato da questo colloquio che avemmo con il Procuratore Generale e con l'Avvocato generale”*.

Ora, se è chiaro che, di per sé, tale confronto e rassicurazione sul punto non priva di scorrettezza l'operato dei singoli esecutori delle captazioni private, è altrettanto evidente che tale dato ha un peso sotto il profilo della specifica “valenza” del mero richiamo, nelle doglianze presentate, alle predette registrazioni, dimostrando vieppiù che a indurre (sbagliando) al gesto inopportuno non è stata la volontà di accusare ma piuttosto “il clima di pressione e disorientamento” vissuto dagli incolpati e da tutto l'Ufficio di Procura in esame.

Il dato è inoltre funzionale a disvelare in via ulteriore, in questa sede, la “valenza scriminante” da attribuire al “contesto ambientale” sotto il profilo soggettivo, laddove, a detta di un incolpato, con dichiarazioni non contestate sul punto, la stessa Procura generale di Napoli *“non ebbe da ridire nulla”* sul richiamo compiuto nell'esposto alle registrazioni in trattazione.

Fino a qui “per quanto riguarda” le considerazioni espresse in materia dalla parte accusatoria disciplinare:

Non vi è prova di alcun accordo/concerto preventivo, né il gesto fu determinato dalla volontà di accusare i vertici dell'Ufficio ma solo da un

immane e del tutto peculiare clima generale di sfiducia, pressione e delegittimazione.

Adesso è il “turno” della difesa, nel senso che, anche in questo caso, e secondo la medesima prospettazione assunta con la controparte, è bene “sgomberare il campo” dalla rappresentazione di alcuni rilievi che, nell’essere disattesi, avallano in astratto la ricostruzione giuridica operata a riguardo e, al contempo, dimostrano *a contrario* l’assenza della gravità del gesto compiuto sotto il profilo della buona fede soggettiva.



Ciò detto, con una prima obiezione si eccepisce che il compimento delle singole registrazioni in oggetto non può, per ciò solo, essere considerata condotta passibile di responsabilità disciplinare, nella misura in cui il contenuto delle medesime è stato assunto dalla Procura generale nel procedimento intentato a carico della dott.ssa Triassi e della dott.ssa Castaldi nonché utilizzato da questa Sez. Disc. (in composizione diversa e anteriore) che, nella fase cautelare del giudizio a carico delle predette, ha emesso un provvedimento di trasferimento, poi peraltro confermato dalla Corte di legittimità.

Da questo punto di vista, si obietta che “*non può passare*”, in questa sede, il principio *male captum bene retentum* di per sé sconfessato dalla giurisprudenza della C.E.D.U..

L’obiezione, in sé, non coglie nel segno per una serie di motivi:

In primo luogo, le suddette registrazioni sono state utilizzate solo nella fase cautelare e di cognizione sommaria nel giudizio disciplinare a carico dei vertici della Procura di Nola, senza che sia stata espressa, -da quanto risulta dagli atti- alcuna contestazione nel predetto procedimento dalla difesa delle

incolpate che, anzi, ha rilevato, in quella fase cautelare, che dal contenuto delle stesse si trarrebbe una prova a discarico per le loro assistite.

In secondo luogo, l'inutilizzabilità delle registrazioni è dato processuale che interessa e può riguardare, semmai, il procedimento disciplinare a carico dei predetti vertici, ma in alcun modo può assumere rilievo in questa sede in cui l'esecuzione della captazione privata è sussunta nell'alvo del comportamento scorretto di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) come da rispettive incolpazioni.

Da ultimo, ma è davvero un di più, è tutt'altro che pacifico che la giurisprudenza europea, come quella italiana del resto, sconfessi -per ciò solo- il principio del *male captum bene retentum* per abbracciare la teoria opposta del "*frutto proveniente da un albero avvelenato*" come sostenuto da autorevole dottrina.

Fermo quanto rilevato, è tuttavia un **dato di fatto difficilmente contestabile** che, in questa sede, si discetti della valenza disciplinare di un gesto il cui "frutto" è stato pacificamente utilizzato in sede cautelare in altro procedimento sempre disciplinare per giustificare l'emissione di un provvedimento a carico di altri incolpati, poi confermato dalla Suprema Corte di Cassazione. Ciò lo si dice non già in diritto, ma come indubitabile "questione di fatto" che, ancora una volta, concorre a disvelare l'assoluta peculiarità sotto il profilo soggettivo della condotta posta in essere dagli incolpati che, anche sotto questo versante e per le ragioni già evidenziate, non appare grave *stricto sensu* inteso.

Osserva ancora la difesa degli incolpati che, nell'unico precedente rilevante in materia, un magistrato ha, per tutelare la propria onorabilità e professionalità, eseguito la captazione privata di una conversazione con un collega, senza che, per ciò solo, sia stata neppure esercitata nei suoi confronti l'azione disciplinare.

Negli stessi termini, si obietta che, tanto la Sez. Disc. (Sent. 154/14) quanto la Corte di legittimità (sent. Cass. civ., S.U. 6827/14; Cass. lav. 41421/18) ha ritenuto la possibilità di violare anche talune norme regolamentari e/o procedurali quando era necessario, per il singolo magistrato, tutelare la propria onorabilità ed il prestigio del relativo ordine giudiziario.

“Le cose” -a parere della Sez. Consiliare- “non stanno così” per quanto segue:

In primo luogo, “il punto” non è l’ammissibilità, che in taluni casi diventa autentico *adempimento del dovere*, di agire per tutelare la propria professionalità ed il prestigio della magistratura tutta, nei casi in cui vi è concreto pericolo di lesione dei suddetti beni giuridici, posto che tale dato è pacifico nell’indirizzo della Corte di legittimità, il “punto” è che, quando si è **all’interno dell’Ufficio giudiziario ed in un contesto lavorativo**, il “segreto professionale”, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevale al punto che il ricorso alla fonoregistrazione è legittimo solo quale *extrema ratio*, vale a dire solo quando ogni altro strumento, per tutelare il proprio onore ed il proprio diritto di difesa (*lato sensu* inteso), non sia altrimenti attivabile, cosa, per definizione, assolutamente non ricorrente nel caso di specie (cfr. par. 3.3).

Quanto appena osservato serve, ancora, a rappresentare la strutturale differenza intercorrente tra la vicenda di cui al presente procedimento e (per vero) l’unico caso di captazione privata fra magistrati cui hanno alluso le difese:

Orbene, in quest’ultima vicenda, non si è trattato dell’esecuzione di una captazione tra colleghi in un contesto lavorativo, ma “l’operante”, temendo che potesse essere accusato addirittura del compimento di un grave reato, è addivenuto alla registrazione di una conversazione con un collega del tutto all’infuori di ogni contesto lavorativo, di talché la medesima non ha captato *ab*

origine fatti “**coperti dal segreto professionale**” che, come visto, hanno valenza di bene pubblico in grado di alterare l’ordinario bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa già, peraltro, sottoposto a limiti stringenti ai fini della sua legittima operatività (cfr. par. 3.3).

Ciò detto, e si viene così al “rilievo a discarico” valido ai presenti fini, è un ulteriore dato di fatto obiettivo che **nell’unico precedente analogo**, il magistrato operante non è stato sottoposto a procedimento disciplinare, cosa che, certamente, ha ingenerato (nel clima conflittuale più volte indicato), un affidamento che, non avente totale efficacia scriminante, incide, nondimeno, sotto il profilo soggettivo della condotta nei termini già riferiti.

E a tale (improprio) affidamento i singoli incolpati fanno, peraltro, nondimeno riferimento nel rispettivo esame cui taluni di essi (dott. Pisciotta e dott.ssa Mucciaccito) si sono sottoposti.

Alcuna giustificazione, invece, può assumere l’obiezione, pure avanzata, secondo cui gli incolpati avrebbero reagito in tale guisa a seguito di taluni comportamenti scorretti posti in essere dai vertici della Procura di Nola.

L’assunto “non è accettabile” per una serie di profili:

In primo luogo, non è mai ammesso rispondere “*a scorrettezza con scorrettezza*” e, se ciò vale per tutti i cittadini, vale *a fortiori* per i magistrati, sempre tenuti al massimo grado di diligenza e correttezza, giusto l’altissimo ruolo rivestito nel campo sociale e civile.

In secondo luogo, ma è davvero un di più, non è affatto detto (e non è peraltro questo il punto) che, rispetto alla singola vicenda che ha interessato ciascuno degli incolpati, vi siano state delle precise scorrettezze da parte della Procuratrice e del suo Aggiunto, laddove il problema non è giustificare una condotta di per sé “scorretta” (la singola registrazione fonica) ma prendere atto che l’*insostenibile clima di sfiducia e pressione*, instaurato dal nuovo insediamento *fin da subito*, ha indotto al compimento di un comportamento che

andava certamente evitato ma che, in un tale contesto, non si rileva dotato del requisito della gravità sotto il profilo soggettivo.

La ricostruzione in diritto sopra compiuta (cfr. par. 3), in uno a quanto, in concreto appena rilevato, consente, infine, di “sgomberare il campo” dall’*ultimo possibile equivoco* di cui al caso di specie, vale a dire quello di paventare l’esistenza, nella vicenda che occupa, di un’autentica “*causa di giustificazione*”, nella stretta accezione penalistica intesa, della sussistenza dello *stato di necessità e/o della legittima difesa*.

E’ appena il caso di osservare che la ricorrenza di tali istituti non è, sul piano tecnico, neppure immaginabile “in concreto”, mancando *ab origine* non solo i presupposti tipici dei medesimi, ma non sussistendo “*in concreto alcun effettivo pericolo che, come visto, non potesse aliunde essere “sventato”*” con l’ausilio e gli ordinari strumenti all’uopo previsti dall’ordinamento giuridico.

“*Fissato il principio*”, evidenziato, in fatto, che gli incolpati hanno agito **in assenza di preventivo accordo/concerto, senza il fine di accusare, facendo leva sul confronto occorso** con la Procura generale di Napoli, e **sull’affidamento** (seppur improprio) all’unico precedente in materia, si può adesso indicare l’ultimo decisivo tassello a causa del quale, in un caso *più unico che raro*, si ritiene che manchi, “sul piano soggettivo”, la gravità della scorrettezza perché il comportamento erroneo è stato, per di più, indotto da un effettivo contesto di sfiducia, delegittimazione e pressione che ha indotto al gesto inopportuno di cui al caso di specie.

E qui non può che, per sintesi ed in via critica, richiamare a quanto, in modo più generale, si è già avuto modo di rappresentare in sede introduttiva (cfr. par. 2):

I testi sentiti, prima ancora che l’eloquente contenuto degli esposti e della relazione del P.G. di Napoli, hanno, in modo variegato e convergente,

attestato l'esistenza di un *“clima di sfiducia umana e di delegittimazione professionale”*, insorto nella Procura di Nola con l'avvento della nuova Procuratrice dott.ssa Triassi.

Come già detto (cfr. par. 2), non è questa la sede per indicare *“se, a chi ed in che misura”* attribuire la responsabilità di tutto ciò, nella misura in cui, per quanto qui vale, conta il dato obiettivo dell'esistenza di tale insostenibile contesto:

“Allusioni a scarsa dedizione a lavoro” fin dallo stesso insediamento, *“improvvisi cambi di rotta nella esternazioni delle direttive lavorative”*, *urla di rimprovero e stigmatizzazione, ore di attesa in anticamera, strutturale difficoltà a contraddire* e *interloquire*, pesanti recriminazioni a *“reciproche coperture tra Sostituti”*, non accettabili *equiparazioni a magistrati corrotti* verso chi la pensava diversamente, *vessazioni, reprimende ed epiteti disdicevoli*, davvero non consoni, al luogo professionale in cui si stava operando, sono tutti dati di fatto ed esemplificazioni che chiaramente emergono dal contenuto delle risultanze probatorie assunte, tra cui, è bene ricordarlo, anche il portato dichiarativo diretto, come reso in udienza da altri Sostituti sempre della Procura di Nola.

In secondo luogo, i P.M. di tale Ufficio hanno avvertito un'autentica *destrutturazione della propria attività organizzativa*, laddove hanno assistito al mutamento subitaneo (*da un giorno all'altro*) di direttive lavorative assunte in assenza delle dovute modifiche per iscritto del relativo progetto organizzativo.

E bisogna riconoscere che, all'interno di una Procura, se è massimo il livello di reciproco affidamento nella lealtà del rispettivo comportamento, è altrettanto essenziale che l'operatività professionale, spesso fondata sull'adozione di condotte celeri e tempestive, debba essere garantita da regole certe e obiettive che consentano di agire con prontezza e senza dubbio alcuno sotto il profilo investigativo.

Tutto ciò non si è verificato nel caso di specie, nella misura in cui i P.M. si sono sentiti *disorientati, privati di un solido punto di orientamento*, vittime di *repentini mutamenti* di indirizzo anche rispetto a procedimenti di fortissimo impatto mediatico, nell'ambito dei quali, per la gravità dei reati ipotizzati, veniva coinvolto lo stesso prestigio e trasparenza dell'intera Procura di Nola.

Senza richiamare quanto già più analiticamente sopra riferito (cfr. par. 2), si ponga mente a quanto confermato in giudizio dalla dott.ssa Musso che, proprio con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio, ha ribadito che “ciò che ci veniva detto un giorno, il successivo non veniva confermato e ci venivano date altre disposizioni”.



Ancora, costoro hanno agito “in preda al timore” di subire autentiche attività censorie o, comunque, di subire accuse infondate per asserite violazioni di legge fino al punto di paventare di essere chiamati a rispondere per la difformità di quanto verbalizzato sotto la propria responsabilità.

Si avverte, ancora, quale inevitabile conseguenza di questa complessiva situazione, un'acuta *soggezione psicologica* vissuta dai Sostituti, molti dei quali di giovanissima esperienza ed alle prime armi, in relazione alla quale occorre, *solo per un attimo*, soffermarsi:

Il concetto di “*soggezione*” male si addice a dei magistrati, chiamati, in quanto tali, a fronteggiare, per vocazione professionale, molte ed eterogenee pressioni, sicché tale subalternità soggettiva assume sempre una valenza relativa ed è certamente, da sola, incapace di giustificare le condotte contestate, ma è pur vero, bisogna riconoscerlo perché questo ci restituiscono le emergenze istruttorie esaminate, che il clima ingenerato in Procura ha assunto toni e dimensioni davvero ragguardevoli e del tutto peculiari.

Sul punto, “*la percezione che si ricava dagli atti*” è che i singoli P.M. si sentissero davvero isolati e messi all'angolo, vivendo delle sensazioni

(negative) che vanno *ben oltre* le ordinarie ed inevitabili dure esperienze emotive *cui incappa chi fa il magistrato*.

Insomma, le parole in atti del Procuratore generale di Napoli “*dicono tanto*” (cfr. par. 2) in ordine alla situazione realmente occorsa nell’Ufficio di Nola, quando tale Magistrato allude, senza mezzi termini, ad un “*profondo disagio ed un malessere penoso*” vissuto da tutti i Sostituti in esame, degradati a meri esecutori di direttive mutevoli e spesso di natura verbale, che si sentono deprivati di alcuna legittimazione in termini umani e professionali.

D'altra parte, e “con questo il cerchio si chiude”, non è, *e non può essere stata, un'ideazione, un complotto, una rappresentazione fantastica della vicenda* (cfr. par. 2) che, nella sua interezza, promana dalle dichiarazioni di 12 su 13 P.M., da 23 funzionari amministrativi, dal personale di p.g. sentito in giudizio (sempre, per definizione, cauto, misurato e prudente), persino dalla stessa Procura generale di Napoli, con dichiarazioni, osservazioni, documenti che, all'unisono, attestano l'incredibile clima ingenerato dal nuovo corso della Procura della Repubblica in trattazione.

Con un dato che, più di ogni altro, testimonia dell'insostenibilità del contesto in disamina: tutti gli esposti sono stati consegnati alla P.G. di Napoli non oltre (ed è un dato temporale “largo”) il decorso di undici mesi dal relativo insediamento del nuovo vertice, cosa che in fatto, e senza altre parole, *fa toccare con mano* il livello di pressione e di difficoltà raggiunto dall'Ufficio ed in particolare dai Sostituti nella vicenda che occupa.

Ciò detto, prima di tirare le somme, va, ancora, dato atto di due ulteriori rilievi rappresentati dalla Procura generale della Cassazione in sede di discussione:

In primo luogo, si osserva che, a fronte di quanto temuto dai P.M., non risulta in atti la redazione di alcun esposto e/o denuncia da parte della dott.ssa

Triassi e della dott.ssa Castaldi a carico di costoro, sicché i timori evocati erano del tutto infondati.

Il dato è vero, ma fino ad un certo punto:

In primo luogo, nella memoria a firma della dott.ssa Mucciacito, si allude espressamente al fatto che la Procuratrice Triassi, nell'esercizio legittimo della sua difesa, paventi la realizzazione di condotte delittuose da parte di costei, il che qualche valenza, ai presenti fini, in assenza di contestazione alcuna sul punto, assume.

Ma non è questo il punto, poiché la mancata presentazione di esposti non significa che *quel clima*, come rappresentato per via analitica (cfr. par. 2) e qui per via esegetica, *non ci fosse*, laddove ciò è un dato obiettivo derivante dalle molteplici e convergenti risultanze assunte in atti.

E questo ha un peso non esiguo in questa sede, nella misura in cui **non si intende affatto giustificare** in sé ed *in toto* l'accaduto, ma sola affermare- ed è cosa ben diversa- che il pesantissimo contesto di pressione e delegittimazione ha sicuramente indotto i "disorientati" incolpati a porre in essere una condotta che rimane "scorretta" ma che, francamente, non può essere definita grave.

Il secondo rilievo dell'accusa consiste nell'evidenziare che i singoli Sostituti sarebbero responsabili, in via disciplinare, perché hanno rinunciato *ab origine* a ricorrere agli ordinari strumenti di tutela anziché a perseguire la strada indebita della registrazione privata.

Anche questo è vero, ma fino ad un certo punto:

Non c'è dubbio, come più volte evidenziato, che la singola condotta poteva e doveva essere evitata, ed infatti da qui non si elide il fatto oggettivo in sé, come visto, ma è indubitabile che, anche sotto questo profilo, i singoli P.M. "*hanno provato*" ad instaurare un contatto umano, professionale e colloquiale

fin dall'inizio ed anche, e soprattutto, dalla stessa "festa di insediamento" e, tuttavia, le *"cose non sono andate secondo le loro aspettative"*.

E, si badi, che a tale deduzione non si giunge solo attraverso la disamina delle dichiarazioni degli incolpati e/o delle rispettive difese, ma per tramite (anche) delle affermazioni rese in giudizio dai testi a discarico sentiti, oltre che dal contenuto generale delle emergenze acquisite al fascicolo.

Insomma, e per finire, *quegli undici mesi di tempo*, dopo i quali *si è varcato il Rubicone*, se, per la loro esiguità, attestano che *"non c'erano più le condizioni per continuare a lavorare alla Procura di Nola"*, dicono, d'altro canto, che i P.M. (ed il personale tutto) *ci hanno provato a ricomporre le cose*, a instaurare un confronto costruttivo, ma le divergenze caratteriali, professionali e organizzative sono state, evidentemente, solcate da un divario incolmabile tra loro.

Ciò senza inferire, come detto, che *non si poteva agire altrimenti*, ma solo per comprovare -ancora una volta- che l'insostenibile contesto ha indotto all'insano gesto, rendendo nondimeno il medesimo privo del connotato di gravità sotto il profilo della buona fede "soggettiva".

Si può, dunque, affermare che, **ferma la ricostruzione in diritto** compiuta in ordine all'ordinaria rilevanza disciplinare della registrazione privata all'interno dell'Ufficio giudiziario in contesto lavorativo (cfr. par. 3.3), **il clima di enorme pressione, sfiducia e delegittimazione personale e professionale** (sussistente nella Procura di Nola) ha indotto e decisamente influito sulla singola condotta di incolpazione, posta in essere da ciascuno degli incolpati, inducendoli inopinatamente all'esecuzione della captazione privata, cosa che, nondimeno, nell'ambito **dell'accertata assenza di alcun preventivo concerto** tra i P.M. di Nola e **di alcun intento accusatorio** a carico dei vertici della Procura, e preso atto **dell'intercorso confronto** sul punto con la Procura generale di Napoli e **dell'affidamento nell'unico precedente** (solo) analogo

alla presente vicenda, rende la condotta dei singoli indicati magistrati *scorretta ma certamente priva del requisito della gravità*, richiesto ai fini dell'integrazione dell'addebito di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) Dlvo 109/06.

Tutto quanto sopra rilevato vale per i singoli magistrati incolpati che hanno rispettivamente compiuto **un'unica fonoregistrazione** all'insaputa dei conversanti, come da singola contestazione, di talché "*nulla quaestio*" nei riguardi di costoro, nel senso che il compimento di un'unica condotta scorretta necessita, per assumere rilevanza disciplinare, che essa sia intrinsecamente grave, cosa, come visto, esclusa nei termini e per le (peculiari) ragioni soggettive di cui sopra.



Tutto ciò vale a fortiori nei riguardi della dott.ssa Mucciacito in ordine alla cui posizione occorre, nondimeno, compiere qualche ulteriore e specifica osservazione sia sul presupposto che a lei viene contestata l'esecuzione di molteplici fonoregistrazioni (esattamente cinque), sicché la sua condotta si presenta sia grave che abituale, secondo contestazione, sia perché alla medesima vengono ascritti altri due distinti comportamenti indebiti di cui al capo 2) di incolpazione che devono -qui di seguito- essere ancora trattati distintamente.

A riguardo, seguendo il metodo, sopra già adottato, si compiranno, in questa sede, solo delle considerazioni critiche sulle risultanze assunte attinenti alla vicenda che, in questa sede, è stata descritta, in via obiettiva e analitica, al par. 2.4 cui si rimanda integralmente sul punto.

In merito, la P.G., nella sua analitica discussione, rappresenta che "l'origine" delle scorrettezze, compiute dagli odierni incolpati nei confronti (anzitutto) dei vertici della Procura di Nola, per tramite delle inopinate fonoregistrazioni, inizia con la prima captazione eseguita dalla dott.ssa Mucciacito, giustappunto nel settembre 2021, quando la Procuratrice Triassi si

era insediata da pochi mesi (nel luglio 2021) ed ancora con costei non si era ingenerato l'insostenibile e assolutamente peculiare conflitto di cui sopra si è dettagliatamente riferito.

L'assunto non è del tutto condivisibile e impone, per ciò solo, qualche necessaria precisazione sulla base della ricognizione dei fatti in trattazione:

In primo luogo, non è propriamente corretto affermare che la situazione, a settembre 2021, non fosse ancora "esplosa in Nola", anzitutto perché, come riferito dal P.M. Vicino in questa sede, la Procuratrice Triassi già dal primo giorno del suo insediamento, e precisamente in occasione del convito organizzato per il suo arrivo, ha alluso alla necessità di verificare se, nella predetta Procura, l'esiguità dei risultati investigativi era ascrivibile alla scarsa mole di lavoro dei Sostituti oppure, di contro, alla polizia giudiziaria di stanza sul territorio *(la dottoressa Triassi, senza neanche farci parlare, iniziò a dire che lei era arrivata in un territorio che dormiva, che doveva comprendere se la carenza di indagini era dovuta per colpa dei Sostituti o della polizia giudiziaria, che evidentemente non era abbastanza presente sul territorio)*, con ciò creando da subito non poco disagio e imbarazzo nei P.M. che, seduta stante, si sono premurati di rappresentarle la loro alacrità professionale e la dedizione delle forze di polizia.



D'altra parte, non è stata la dott.ssa Mucciacito a costituire il "primo bersaglio" della dott.ssa Triassi perché, come sempre assunto dalle risultanze sopra già riportate (cfr. par. 2), il dott. Pisciotta è stato indebitamente appellato quale "Mammo" a causa della sua (doverosa) vicinanza alla moglie che da pochissimo aveva partorito il secondo figlio.

Vero è, invece, **ma questo rafforza la tesi qui sostenuta**, che il "procedimento Gaglione" (cfr. par. 2.4), come formatosi nel settembre 2021, per la gravità dei fatti occorsi e per l'enorme rilevanza mediatica assunta (anche a livello nazionale), ha contribuito da subito a rendere, a causa del

“conflitto” nell’immediatezza istauratosi a riguardo tra la Procuratrice e l’incolpata, assolutamente teso, denso di pressione e carico di estrema incertezza professionale il clima che poi si consoliderà “*fino a diventare insostenibile*” nei mesi successivi al settembre 2021.

Del resto, ed anche questo non è un caso, a riprova dell’incidenza che ha assunto questo procedimento rispetto all’instaurazione subitanea del “clima predetto”, si devono richiamare (cfr. par 4) le dichiarazioni del P.M. Vicino che ha riferito, a suo dire, senza per vero trovare sul punto l’avallo degli altri P.M. sentiti, che le uniche registrazioni di cui tutti i Sostituti di Nola erano al corrente (*in assenza di alcuna riunione o concerto a riguardo*) erano proprie quelle compiute dalla dott.ssa Mucciaccito in relazione al p.p. Gaglione.



Il dato si inserisce in modo armonico con le osservazioni qui compiute, nella misura in cui consente *di toccare con mano* quanto e con che intensità -da subito- tutti i Sostituti, a causa delle “frizioni” intercorse in ordine al predetto delicatissimo procedimento penale, hanno cominciato “a paventare” pericoli per la loro professionalità, senso di disagio e solitudine nonché incertezza organizzativa nell’esercizio della loro attività, nei termini già sopra riferiti.

Ancora, senza ripetersi, ma solo per evidenziare ulteriori tratti di peculiarità della presente vicenda, nell’assoluta singolarità dell’intera situazione vissuta alla Procura di Nola, bisogna riconoscere, come rilevato dalla stessa parte accusatoria, che, in sede di esame, la presente incolpata ha ricostruito in modo del tutto dettagliato l’intera vicenda inerente al p.p. Gaglione, per quanto qui occupa, rendendo dichiarazioni (al pari degli altri sentiti incolpati) del tutto lineari e coerenti, non smentite da alcuna contestazione in fatto, *senza celare nulla ma, anzi, riconoscendo -anche in ordine all’insano gesto di cui al capo 2) d’incolpazione- di “avere sbottato” nei confronti della Procuratrice, come a suo tempo si dirà.*

Sul punto, infine, prima di arrivare al “nocciolo della questione”, dalla descrizione obiettiva dei fatti occorsi (cfr. par. 2.4) si può evincere che la dott.ssa Mucciacito (*con funzioni assunte appena nel 2020*), in relazione al delicatissimo (e di estremo impatto mediatico) p.p. Gaglione, *si è sentita* da subito **abbandonata e sfiduciata** sul piano umano e professionale dalla sua Dirigente che, più volte, le ha rappresentato di avere intenzione di prendere le distanze dalle sue posizioni, ancorché vi fosse stato un precedente confronto tra le due sulle concrete determinazioni da assumere.

Dalle risultanze traspare, ancora, che ella abbia **“percepito”** con nitore la volontà della Dirigente **di escluderla** dalla titolarità precipua delle indagini - in assenza di alcun provvedimento formale-, provvedendo la Procuratrice a compiere dei confronti operativi con le forze dell'ordine senza avvertirla per tempo.

La dott.ssa Mucciacito si è poi trovata **disorientata all'ennesima potenza**, rispetto alla precostituzione delle modalità operative con cui intervenire in sede investigativa, laddove la dott.ssa Triassi ha mutato “i programmi e le disposizioni” da eseguire rispetto al caso di specie.

Da ultimo, costei è addivenuta alla registrazione di cinque specifiche e apposite riunioni/conversazioni le quali coincidevano **con la presentazione di formali atti investigativi inerenti solo al p.p. Gaglione**, nel timore che proprio rispetto a questi atti la Dirigente potesse successivamente “*prendere le distanze*”, esponendola alla temuta attività censoria latamente intesa, rispetto a un procedimento avente immane impatto mediatico, nei termini precisamente riferiti nella dettagliata memoria della medesima incolpata assunta in atti.

Compiute queste (ulteriori) premesse, si può, a questo punto, giungere al dato tecnico di precipuo interesse per questa sede:

Ancorché cinque siano state le fonoregistrazioni indebite, e dunque formalmente risulti contestata la condotta di abituale scorrettezza elevata alla

dott.ssa Mucciacito, si ritiene che, ad una valutazione effettiva, complessiva e sostanziale dei fatti, **unica sia stata la condotta scorretta della medesima, seppur esplicitata in diverse occasioni con le distinte registrazioni**, di talché **unico** è il comportamento indebito posto in essere dalla medesima in relazione al quale, e per le medesime ragioni già sopra esplicitate anche in relazioni agli altri incolpati, manca, nel caso di specie e sotto il profilo soggettivo, la gravità dell'atto assunto.

E ciò perché **unico è stato il contesto** in cui sono maturate le captazioni private, **unica ne è stata l'indebita spinta emotiva** da cui sono state indotte, **unico è stato il procedimento penale** nel corso ed in occasione del quale sono state poste in essere, **unica, in sostanza, la pressione ed il clima (generale e individuale)** che ha indotto la stessa a compiere le condotte improprie che, nondimeno, vanno all'unisono considerate come giustappunto un **singolo comportamento scorretto**, privo del requisito della gravità, al pari di quello dagli altri incolpati distintamente posto in essere, di talché anche costei va, per i medesimi motivi sopra indicati, assolta per insussistenza dell'addebito di cui al capo 1) incolpazione.

Al capo 2) lett. a) in contestazione, viene ascritto alla dott.ssa Mucciacito di avere manifestato alla Procuratrice Triassi, nel corso di una riunione a cui era presente personale di polizia di giudiziaria che si occupava sempre delle indagini di cui al "procedimento Gaglione", la sua contrarietà alla partecipazione della prima all'escussione della persona offesa Migliore Cira, rilevandone l'inopportunità, con ciò ponendo in essere un comportamento gravemente scorretto.

Occorre, anzitutto, richiamare espressamente il contenuto del par. 2.4 nel quale si riporta l'intero *excursus* fattuale della vicenda che ha riguardato la contrapposizione intercorsa tra la dott.ssa Triassi e l'odierna magistrata in

relazione all'indicato "p.p. Gaglione" di estrema delicatezza e risonanza mediatica.

Sul punto, dando "per buono" il riferito *excursus*, occorre compiere qualche sintetica osservazione in materia:

In primo luogo, il fatto, come contestato, è pacificamente avvenuto, laddove la stessa dott.ssa Mucciacito, nel suo lungo e analitico esame, riconosce di avere manifestato la sua contrarietà alla partecipazione del Dirigente all'importante incombente istruttorio programmato per il 17.09.21 (*Ma perché non me l'hai detto prima? Io non lo so se all'ultimo momento è opportuno...*), dopo che quest'ultima, durante la mattiniera riunione investigativa del 17.09.21, la invita a recarsi nel suo ufficio per compiere la prevista escussione, con l'ausilio del personale specializzato all'uopo convocato, con l'avvertimento che "lei (dott.ssa Triassi) l'avrebbe a breve raggiunta".

A seguito dell'improvvida manifestazione di contrarietà della Sostituta, la Procuratrice le fa segno con la mano di uscire, dopo di che la raggiunge, urlando davanti al suo (della dott.ssa Mucciacito) Ufficiale di p.g. e, davanti (perlomeno) all'appuntato Abbruzzese (che in giudizio ha confermato l'accaduto), le grida in dialetto napoletano "Non ti permettere mai più di rispondere innanzi alla polizia giudiziaria". Al che, dopo avere chiesto l'inculpata in tono garbato al suddetto Abbruzzese di lasciarle sole, interviene il confronto tra le due colleghe nei termini già sopra riferiti (cfr. par. 2.4).

Ora, la difesa ha certamente comprovato che, al momento della manifestazione di contrarietà dell'inculpata, la Procuratrice Triassi non aveva ancora assunto la formale "co-delega" del "p.p. Gaglione", nella misura in cui la dott.ssa D'Amore, segretaria funzionaria della prima, ha riferito in giudizio che l'ordine di preparare la "co/assegnazione in materia" le è stato ingiunto dal

Dirigente in tarda mattina e, dunque, certamente dopo l'evento occorso in contestazione.

Il rilievo viene debitamente attestato nell'analisi dei fatti compiuta al richiamato par. 2.4, cui si rinvia in merito.

Sennonché, *non è questo il punto* perché è evidente, ed il dato non necessita per la sua solarità di alcuna ulteriore digressione, che il Procuratore della Repubblica, in qualità di titolare dell'azione penale, ha certamente il diritto (e, alle volte, il dovere) di partecipare all'espletamento dei precipui incombenzi inerenti a processi di peculiare importanza per la gravità dei fatti oggetto di indagini aventi, per ciò solo, un costitutivo interesse pubblico alla diffusione delle notizie.

Da questo punto di vista, è del tutto irrilevante la preesistenza di una co/delega, nella misura in cui la Procuratrice aveva certamente il diritto di assistere, coadiuvare e dirigere la Sostituta nell'escussione delle pp.oo, avvenuta con l'ausilio di personale specializzato.

Ne deriva che, certamente, anche in questo caso, "la contrarietà espressa" dall'incolpata è indebita e inopportuna, integrando una scorrettezza che, nondimeno, risulta, anche in questo caso, priva del prescritto requisito della gravità ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) ascritta nel caso di specie.

Per dirla in breve, la disamina complessiva dei fatti accaduti attesta, ancora una volta, che il gesto inopinato dell'incolpata è stato indotto da una serie pregressa di situazioni che, in un momento di fortissima pressione psicologica, l'ha "spinta" a esternare un'espressione inopportuna ma che è priva, se collocata nel reale contesto ambientale degli eventi, del requisito della gravità proprio dal punto di vista soggettivo e, in particolare, sotto il versante dell'enorme senso di disagio e sfiducia che ha percepito a suo carico l'incolpata quando è "uscita con l'infelice espressione de qua".

Non si deve dimenticare, infatti, la “lunga, reiterata e consequenziale” cadenza di gesti di sfiducia e delegittimazione che la P.M., fin dal giorno dopo dell’omicidio occorso, ha subito in via crescente nei termini temporali che, analiticamente già scanditi (cfr. par. 2.4), qui vengono richiamati in via sintetica a corredo giustificativo della decisione assunta:

Dopo avere constatato l’enorme interesse mediatico rivestito dai fatti in questione e preso atto che la dott.ssa Mucciacito aveva contestato all’autore del reato *il delitto preterintenzionale aggravato dai motivi futili o abietti*, la Dirigente ha pesantemente delegittimato il suo operato (*come ti sei permessa*), contestandole, a suo dire, di averle omesso delle informazioni importanti a riguardo, le ha *paventato di prendere ufficialmente le distanze* dalla contestazione da lei formulata, l’ha accusata, ancora, e sempre in breve successione temporale, di “*volere risolvere i problemi tra Stato e Chiesa*”, ha qualificato come tecnicamente pessima la richiesta di convalida e di applicazione di misura cautelare redatta dalla stessa incolpata (*fa schifo, non si capisce niente*), ha tentato di estrometterla dall’escussione di un teste, riservando l’incombente a se stessa ed alla dott.ssa Castaldi, ha disposto la stessa dott.ssa Triassi le modalità dell’escussione delle pp.oo per il 17.09.21 (con la partecipazione del personale tecnico specializzato), ha organizzato una riunione investigativa all’insaputa dell’incolpata informata della stessa solo “a cose fatte”, e, da ultimo, ha deciso, senza alcun avvertimento iniziale (ma- sempre- beninteso legittimamente) di partecipare personalmente all’incombente istruttorio del 17.09.21.

Dopo avere subito tutto ciò, dopo avere fatto di tutto per essere all’altezza della situazione, ricevendo, nondimeno, “bocciature” umane e professionali, l’incolpata ha reagito con un gesto che, assolutamente da stigmatizzare per i motivi già riferiti, trova, nondimeno, la sua scaturigine, la sua molla propulsiva in una profonda pressione emotiva accompagnata da un evidente senso di sfiducia, disagio e delegittimazione professionale.

Il che, se non elide la scorrettezza della condotta, laddove un magistrato, anche se di “freschissima nomina”, deve sempre assumere un comportamento consono e rispettoso delle altrui sfere e competenze giudiziarie, rende certamente il comportamento assunto privo della specifica gravità richiesta, risolvendosi in una condotta inopportuna che, tuttavia, è “non grave” se collocata nell’alveo della pesantissima pressione subita dalla P.M. proprio in quei giorni, in quel singolo momento, in quel frangente investigativo, con la conseguenza che costei va, del pari, assolta da tale incolpazione per insussistenza dell’addebito mosso.



Ad identiche conclusioni, seppur per motivazioni diverse, si deve giungere anche in ordine all’addebito di cui al capo 2 lett. b) in rubrica, alla stregua del quale la dott.ssa Mucciacito avrebbe omesso di informare la Procuratrice Triassi, co-titolare del procedimento “Gaglione”, di avere dato corso, a sua insaputa, ad una riunione di coordinamento investigativo tenuta nella sua stanza d’ufficio con il Capitano Califano e il personale dei Carabinieri del Racis che, il giorno prima (vale a dire il 17.09.21), avevano partecipato all’escussione delle pp.oo del medesimo procedimento indicato.

Anche in questo caso, occorre richiamare la descrizione degli eventi, come compiuta al par. 2.4, cui si rinvia a riguardo.

In breve, accade che, non rintracciandola al telefono, la Procuratrice Triassi invia il proprio assistente di p.g. a recarsi presso la stanza della dott.ssa Mucciacito al fine di sincerarsi della sua presenza in Ufficio, con costui che, adempiendo all’incombente, si dirige verso la stessa nella quale constata la presenza di un Ufficiale dei carabinieri e di altre persone a lui non conosciute e, ritenendo l’incolpata impegnata con queste persone, riferisce “*ciò che ha visto*” alla Dirigente dell’Ufficio la quale, per tutta risposta, si reca immediatamente dalla Sostituta, contestandole di avere tenuto, a sua insaputa,

una riunione di coordinamento investigativo in relazione (sempre) al peculiare p.p. Gaglione.

Alla base della contestazione vi sono, in sostanza, oltre che l'evolversi dei fatti come sopra riassunti, anche le dichiarazioni del cap. Califano che, nelle diverse deposizioni assunte in sede disciplinare, ha dichiarato che pur non partecipando (cfr memoria Mucciacito fasc 8) all'escussione del 17.09.20, si è presentato (insieme con il personale del Racis) l'indomani presso l'Ufficio della dott.ssa Mucciacito *"per fare il punto della situazione investigativa"* in relazione al p.p. "Gaglione".

Orbene, non vi è prova alcuna che, in concreto, sia stata organizzata, come da contestazione, una riunione di coordinamento di indagini dell'incolpata che avrebbe convocato il 18.09.20 le menzionate forze dell'ordine all'insaputa dell'ormai contitolare del procedimento dott.ssa Triassi.

Numerose, a riguardo, le risultanze a discarico assunte in atti:

In primo luogo, anche a dare per buone le dichiarazioni del Cap. Califano, non si evince affatto dalle stesse che tale riunione sia stata frutto di un'iniziativa della P.M. e non invece del fatto che costui, insieme e/o separatamente con il personale del Racis, si sia recato spontaneamente presso l'Ufficio della Sostituta per fare "il punto della situazione", specie dopo l'incombente istruttorio del giorno prima.

In secondo luogo, a riprova dell'estraneità ai fatti dell'incolpata, costei contesta fermamente che il suddetto Cap. Califano era coinvolto nelle indagini di cui al menzionato provvedimento, evidenziando che il medesimo, dopo una iniziale compartecipazione alle indagini, era stato *estromesso* dalle stesse, posto che la dott.ssa Triassi aveva affidato il compimento delle medesime ad altri esponenti delle medesime forze dell'ordine.

Il dato, secondo la dott.ssa Mucciacito, sarebbe comprovato non solo dalle dichiarazioni, rese in atti, dal personale dei carabinieri che, già dal 15

settembre 2020, avrebbe assunto le redini delle investigazioni, ma persino dal contenuto della fonoregistrazione privata dalla dott.ssa Mucciacito compiuta il 16 settembre 2020.

Ad ogni buon conto, nulla vieta, ed anzi è in linea con la tesi difensiva avanzata, che lo stesso Cap. Califano abbia inteso recarsi di persona il 18 settembre presso la Sostituta per verificare lo stato delle indagini.

A *“tagliare la testa al toro”*, vi è poi il contenuto della *chat* prodotto dall'incolpata con cui il cap. Secconi (facente parte del personale Racis) proprio alle 07.44 del 18.09.20 chiede all'indicata P.M. di potere *“passare da lei per salutarla prima di ripartire”*, con l'interlocutrice che assicura la sua presenza in Ufficio dalle ore 09.00 in poi, senza che, sul punto, vi sia stata contestazione alcuna dalla Procura generale.

Si riporta, per completezza, il suddetto scambio di messaggi intercorso tra le due indicate interlocutrici:

“Buongiorno dottoressa, se lei ha la possibilità passo più tardi a farle un saluto prima di ripartire. La ringrazio ancora per averci dato la possibilità di coadiuvarla in questo delicato caso in modo libero e soprattutto sereno (nonostante tutto). Sono molto contenta di aver conosciuto una bella persona e una professionista come lei. Rimaniamo con piacere a sua disposizione anche per il futuro, con l'auspicio di una prossima collaborazione. Una buona giornata”.

“Certo! .. Vi attendo! per le 9 sarò in ufficio”

“Perfetto, le mando un messaggio prima di raggiungerla”

Ora, al di là di ogni libera interpretazione del presente scambio di battute, un dato appare oggettivo, per quello che qui occupa, vale a dire che è l'ufficiale del Racis a chiedere alla Sostituta di potersi recare presso la stessa

per un saluto di cortesia prima della sua imminente dipartita (con il personale ausiliario del medesimo reparto dei carabinieri).

Ne deriva che non vi è alcuna prova, anzi le risultanze attestano semmai il contrario, in ordine all'asserita organizzazione di una riunione investigativa assunta dalla dott.ssa Mucciacito con il suddetto personale di polizia all'insaputa della contitolare dott.ssa Triassi.

Sul punto, e per finire, due ultime osservazioni a riguardo:

Che, dopo i saluti di sorta, la P.M. abbia potuto interloquire in via incidentale e passeggera con le suddette forze dell'ordine *“sullo stato e sugli esiti istruttori”* di cui al p.p. “Gaglione” è cosa quanto mai possibile e naturale, facendo parte delle ordinarie regole di esperienza che *“personale addetto ai lavori”* si confronti in via estemporanea sugli incombenti espletati, peraltro, il giorno prima, ma tutto ciò *“non ha nulla a che vedere”* con l'assunto di fondo secondo cui *“a monte”* la magistrata avrebbe organizzato *“di nascosto”* tale fantomatica riunione.

L'altro aspetto da evidenziare è che costei ha, peraltro, giustificato la sua mancata risposta alla chiamata telefonica della Procuratrice, riferendo che, proprio il 18.09.20, ella si è allontanata dal suo Ufficio per sottoporsi ad un tampone Anticovid, senza che, anche in questo caso, si apprezzano emergenze e/o contestazioni di segno opposto, ferma, in questo quadro, l'assoluta irrilevanza della circostanza rispetto al dato in contestazione.

Con un'ultima *“riassuntiva”* osservazione a riguardo:

La rapidità con cui la Procuratrice si è avventata nella stanza della Mucciacito e le ha contestato il verificarsi di una riunione a sua insaputa è un dato di fatto che, al di là di ogni giudizio sulla condotta della prima, su cui *non si mette bocca*, attesta *a contrario* l'esistenza del *“clima insostenibile”* che, da subito ingenerato nella Procura di Nola e a cui più volte si è alluso, rappresenta

il tratto assolutamente distintivo e peculiare della vicenda, qui in concreto esaminata.

Ricorrono le condizioni per fissare in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Visto l'art. 19 D.L.vo 23 febbraio 2006 n. 109,

ASSOLVE

i dottori Patrizia MUCCIACITO, Arturo DE STEFANO, Sarah CAIAZZO, Luca PISCIOTTA e Gianluigi APICELLA dalle incolpazioni rispettivamente ascritte per insussistenza dell'addebito disciplinare.

Riserva in giorni novanta il deposito della motivazione.

Roma, 12 settembre 2024

Il Relatore
(Antonino Lagana)

Il Magistrato Segretario
(Simona Sansa)

Simona Sansa

Il Presidente
(Fabio Pinelli)

Depositato in Segreteria
Roma, 30 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)

Rosalia Venditti

Consiglio Superiore della Magistratura
Sezione Disciplinare - Segreteria
La presente è copia conforme all'originale
depositato agli atti di questa Segreteria
Roma, 30/4/25

Il Direttore
Dr. C. -



INDICE

1. *Premessa introduttiva - pag. 6*
2. *Il contesto generale di riferimento - pag. 7*
 - 2.1 *La condotta della dott.ssa Sarah Caiazzo - pag.25*
 - 2.2 *Le condotte del dott. Arturo De Stefano e del dott. Luca Pisciotta - pag. 28*
 - 2.3 *La condotta del dott. Gianluigi Apicella - pag. 32*
 - 2.4 *La condotta della dott.ssa Patrizia Mucciacito - pag. 36*
3. *La valutazione della Sez. Disc. - pag. 45*
 - 3.1 *Il concetto di grave scorrettezza di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.lvo 109/06 - pag.46*
 - 3.2 *I presupposti ed i limiti di liceità della registrazione privata all'insaputa degli altri interlocutori in materia civile e penale - pag. 49*
 - 3.3 *L'ordinaria rilevanza disciplinare della registrazione privata all'interno degli Uffici giudiziari all'insaputa degli interlocutori e le relative eccezioni - pag 52*
4. *La Valutazione della Sezione rispetto alle singole condotte oggetto di incolpazione - pag. 60*